

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

89° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 48
2 ^a - Giustizia	» 69
3 ^a - Affari esteri	» 81
6 ^a - Finanze e tesoro	» 88
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 126
10 ^a - Industria	» 132
11 ^a - Lavoro	» 135
12 ^a - Igiene e sanità	» 145

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 149
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i> 153
----------------------------	-----------------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 154
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 157
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	» 165
13 ^a - <i>Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	» 166

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 167
--------------------	-----------------

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1997

37ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*
COVIELLO*indi del Presidente della 6ª Commissione*
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO, ai fini della proponibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, in base all'articolo 97, comma 1, del Regolamento, devono essere dichiarati improponibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione. Tale interpretazione della norma regolamentare, recentemente confermata dalla circolare del Presidente del Senato sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni, deve essere adottata in modo particolarmente rigoroso con riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, in modo da tener conto dell'indispensabile mantenimento dei caratteri di necessità e urgenza già verificati ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Fa presente inoltre che, tenendo conto di orientamenti emersi nel corso del dibattito, sono stati presentati specifici emendamenti volti alla

soppressione di norme contenute nel decreto-legge, ritenute estranee alla finalità del provvedimento, che è essenzialmente quella di assicurare il completamento della manovra di finanza pubblica.

Dichiara pertanto improponibili, al momento, gli emendamenti 2.14 e 7.0.1, riservandosi di dichiarare in un secondo tempo l'improponibilità di alcuni emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 7.

Si procede alla illustrazione degli emendamenti.

I presentatori danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché l'emendamento 1.0.1 recante un articolo aggiuntivo.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 1.0.2 volto ad evitare la doppia tassazione dei depositi presso banche con sede all'estero e filiali italiane di banche estere.

Il senatore BOSELLO illustra l'emendamento 2.15, che corrisponde ad una esigenza fortemente sentita nell'ambito del sistema produttivo. Esso è infatti volto a far sì che il cedente possa riaccreditarsi l'IVA pagata, attraverso l'emissione della nota, nel caso in cui il cessionario non corrisponda le somme da lui dovute. La norma non comporta alcuna riduzione di gettito per l'erario, ponendosi invece nel solco della normativa comunitaria.

A tale emendamento aggiungono la propria firma i senatori ROSSI e TONIOLLI.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 2.1, di semplificazione a favore dei piccoli agricoltori.

A tale emendamento aggiungono la propria firma i senatori GUBERT, D'ALÌ, AZZOLLINI, ROSSI, BOSELLO, TAROLLI e DONDEYNAZ.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.19.

Il presentatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.27.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.22, relativo al regime dell'IVA nel settore della rottamazione.

L'emendamento 2.31 è dato per illustrato.

Il senatore FERRANTE illustra gli emendamenti 2.23 e 2.24, relativi al processo di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Gli emendamenti 2.8 e 2.6 sono dati per illustrati.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.16, che riduce in misura più consistente, rispetto al testo del Governo, l'IVA sulle ristrutturazioni.

Solo così infatti, a suo giudizio, sarà possibile indurre un aumento degli interventi di ristrutturazione con conseguenze positive sul gettito complessivo.

A tale emendamento aggiungono la propria firma i senatori AMORENA e ROSSI.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.2, volto ad estendere la riduzione dell'IVA alle opere di manutenzione ordinaria.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.7, il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.17 (analogo agli emendamenti 2.25 e 2.3, che i presentatori rinunciano ad illustrare), volto ad estendere la riduzione dell'IVA per interventi di ristrutturazione anche al settore turistico.

Il senatore MORO da per illustrati gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 2.18, volto a ridurre l'IVA sulle cessioni dei beni utilizzati per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione in misura analoga a quanto stabilito per i predetti interventi, al fine di non penalizzare il settore del commercio.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.9, il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.11, teso a disincentivare il trasporto di animali vivi in coerenza con una mozione già accolta con un vasto consenso dal Senato nel 1993.

Il senatore GUBERT illustra poi l'emendamento 2.10, volto ad evitare che la riduzione dell'IVA sul commercio delle carni si ripercuota in misura eccessiva sui piccoli allevatori.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 2.12.

Il presidente ANGIUS segnala che nell'emendamento 2.21 è contenuta una norma di delega e che pertanto esso dovrebbe essere dichiarata inammissibile poichè riferito al testo di un decreto-legge.

Il senatore D'ALÌ si riserva di trasferire la norma in discussione in un emendamento da riferirsi al disegno di legge di conversione e di rinvenire una diversa copertura per la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge, in vista dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore ROSSI da per illustrato l'emendamento 2.13.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.26, di natura tecnica.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 2.14 è stato dichiarato inammissibile, il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento

2.20, volto a riequilibrare gli effetti della rimodulazione delle aliquote IVA nell'ambito dell'allevamento, senza tuttavia modificare il gettito complessivo. Egli coglie peraltro l'occasione per dichiararsi favorevole all'emendamento 2.10 testè illustrato dal senatore GUBERT.

Il senatore FERRANTE dà per illustrato l'emendamento 2.29.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 2.30, che risponde ad esigenze di coordinamento.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti 2.0.1. e 2.0.2, con i quali si abolisce la sovrattassa sulle autovetture *diesel* immatricolate prima del febbraio 1992, chiedendo nel contempo al Governo di fornire dati precisi sull'effettivo gettito di tale tassa.

Gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.15, 3.14, 3.13, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22 sono dati per illustrati.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 (al quale aggiunge la propria firma), 3.6, 3.7 (al quale aggiunge la propria firma) e 3.8, precisando che essi sono in parte volti ad eliminare alcuni problemi tecnici che possono sorgere nell'applicazione del decreto in esame nelle zone in cui vige il sistema del libro fondiario e in parte tesi a raccordare il decreto medesimo con gli accordi stipulati tra l'Italia e l'Austria al fine di evitare che i contratti autenticati dall'autorità amministrativa di un paese siano sottoposti ad obblighi di ulteriori legalizzazioni nell'altro Stato.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 3.4 e 3.9, volti a limitare l'applicabilità della norma di cui al comma 8 dell'articolo 3 agli immobili già intavolati, con esclusione di quelli ancora da costruire, e a porre comunque una clausola generale di salvaguardia del sistema tavolare.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 3.12, che equipara la posizione degli imprenditori agricoli a titolo principale a quella dei coltivatori diretti ai fini dell'imposta di registro. Ciò, quale segno di riconoscimento nei confronti di tutti coloro che esercitano l'agricoltura a livello professionale, in linea con i più recenti indirizzi legislativi non solo nazionali ma anche comunitari.

Il senatore AZZOLLINI dà per illustrati gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 4.1, relativo alle modalità di riscossione delle accise da parte dell'erario. A differenza del testo del decreto-legge in esame, che prevede che ad ogni versamento corrisponda una dichiarazione - con un conseguente appesantimento burocratico e una potenziale riduzione delle attività di accertamento e verifica -, l'emendamento propone che si proceda a versamenti a titolo di acconto, salvo poi l'obbligo di una dichiarazione (annuale o mensile) di

conguaglio. Il senatore Pasquini dichiara peraltro di riconoscersi anche nell'emendamento 4.7 del relatore che tuttavia, riferendosi al solo gas metano, è meno ampio di quello da lui presentato.

Il relatore BONAVIDA illustra congiuntamente gli emendamenti 4.7 e 4.6 relativi, rispettivamente, alla riscossione delle accise per il gas metano e per l'energia elettrica. A suo giudizio, la fattispecie delle accise degli olii combustibili non dovrebbe infatti rientrare nell'ambito del provvedimento in discussione. Il relatore sottolinea a proposito di tali emendamenti che essi sono volti a semplificare, attraverso misure di razionalizzazione, il regime di contabilità delle piccole imprese.

Il senatore MONTAGNA illustra l'emendamento 4.2.

Il senatore D'ALÌ ritira gli emendamenti 4.5 e 4.4.

Il senatore GUBERT dà per illustrato l'emendamento 4.3.

Il senatore RIPAMONTI dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 4.10, 4.9 e 4.8.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 4.0.1 che riguarda il regime della pubblicità delle attività di commercializzazione dei beni gestiti in regime di privativa fiscale.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 5.12, che limita la portata delle spese per trasferimento di beni nei territori delle comunità montane.

A tale emendamento aggiunge la propria firma il senatore GUBERT.

Dopo che il senatore MORO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 5.11, il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2 (identici fra loro), volti a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5. Tale lettera - consentendo eccezioni al principio generale del «non riscosso per riscosso» - introduce infatti, a suo giudizio, un gravissimo *vulnus* nei meccanismi della riscossione. Ciò può minare la certezza degli incassi degli enti locali e merita pertanto un maggiore approfondimento in una sede diversa dalla conversione in legge di un provvedimento di urgenza.

Il senatore FIGURELLI chiede al Governo di precisare a quante fattispecie concrete si riferisca il problema sollevato dal senatore D'Alì.

Il senatore D'ALÌ, dopo aver ritirato l'emendamento 5.3, illustra quindi l'emendamento 5.4, secondo il quale l'esonero dal principio del «non riscosso per riscosso» deve essere adottato per lo meno d'intesa con il Ministro del tesoro e l'ente interessato.

All'emendamento 5.4 aggiunge la propria firma la senatrice THALER AUSSERHOFER.

Gli emendamenti 5.13, 5.5, 5.6, 5.8 e 5.10 sono dati per illustrati.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 5.9.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 5.0.2 volto a prorogare al 30 aprile 1999 la convenzione con il consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione, al fine di evitare che ad una paralisi della sua attività consegua una riduzione degli accertamenti. Ciò, in vista della fissazione di un termine per una regolare gara di aggiudicazione del servizio.

Dopo che il senatore ROSSI ha dato per illustrato l'emendamento 5.0.1, la senatrice PASQUALI aggiunge la propria firma ai subemendamenti 6.4/1 e 6.4/4, che illustra congiuntamente ai subemendamenti 6.4/3 e 6.4/2 da lei stessa presentati. Si tratta di proposte volte a tutelare il trasferimento dei beni immobili e dei diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato al patrimonio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei rispettivi Statuti.

Il senatore TAROLLI dichiara di aggiungere la propria firma a tutti e quattro i predetti subemendamenti.

Il relatore GIARETTA illustra quindi l'emendamento 6.4 volto, come altri da lui presentati ad articoli successivi, ad inserire nel decreto-legge in esame alcune norme del decreto-legge n. 3 del 1997.

La senatrice THALER AUSSERHOFER aggiunge la propria firma all'emendamento 6.1, che dà per illustrato.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 6.2.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.3, motivato dalla esigenza di evitare che ad ogni modifica del sistema fiscale corrisponda una mortificazione di coloro che hanno rispettato la normativa precedente.

Il relatore BONAVITA illustra l'emendamento 6.5, che prevede corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale del Ministero delle finanze in coerenza con i nuovi compiti nell'ambito dei controlli antielusivi.

I rispettivi presentatori rinunciano poi ad illustrare gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

Il senatore CADDEO illustra invece gli emendamenti 6.0.5 e 6.0.6, dei quali il primo è volto a prorogare i termini dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, di cui al decreto-legge n. 564 del 1994 convertito dalla legge n. 656 del medesimo anno e il secondo reca a sua volta una proroga di termini, relativa a sanzioni per irregolarità formali in attesa di una riforma organica del sistema sanzionatorio tributario.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.0.7, il senatore GUBERT illustra l'emendamento 7.1, di salva-

guardia delle autonomie speciali in coerenza con quanto recentemente concordato con il Governo.

Il Presidente ricorda infine che l'emendamento 7.0.1 è stato dichiarato inammissibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
ANGIUS

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 1.2, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 1.11.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.8, e 1.3; invita al ritiro dell'emendamento 1.4, giudicando opportuno il conflitto di interessi che in esso si propizia, allo scopo di far emergere redditi non dichiarati, ma non concordando con la sede prescelta, scaturendone un minor gettito. Sull'emendamento 1.5 esprime analogo invito al ritiro, essendo in corso un progressivo apprezzamento della lira sui mercati esteri, che non giustifica più la formulazione proposta la quale realizza anche un'inopportuna interferenza nell'autonomia negoziale privata; si dichiara favorevole all'emendamento 1.7; richiede poi spiegazioni al proponente sugli emendamenti 1.6 ed 1.0.1, sui quali in

assenza di chiarificazioni esprime parere contrario. Si dichiara infine favorevole all'emendamento 1.0.2.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole sull'emendamento 1.9; si dichiara contrario agli emendamenti 1.1, 1.8 e 1.3; esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10, del relatore. Invita al ritiro dell'emendamento 1.4, dichiarandosi sensibile alle argomentazioni del proponente, ma ricordando che è stata conferita una delega al Governo per ridisciplinare le deduzioni dell'IRPEF, sede nella quale più opportunamente andrà affrontata la questione. Sull'emendamento 1.5 esprime un invito al ritiro, associandosi alle argomentazioni del relatore; esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.12 ed 1.7, di identico contenuto. Si associa anche alla richiesta di spiegazioni al proponente sugli emendamenti 1.6 ed 1.0.1, sui quali in assenza di chiarificazioni esprime parere contrario. Si dichiara infine favorevole all'emendamento 1.0.2.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 1.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.1 ed 1.8, di contenuto identico.

Il senatore GUBERT annuncia voto favorevole all'emendamento 1.3, al quale aggiunge firma.

Il senatore D'ALÌ annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.3, ma richiede lumi ai proponenti sulla sua copertura finanziaria.

Il senatore SPERONI, dopo aver fornito spiegazioni sulla copertura su cui grava l'emendamento 1.3, dichiara voto favorevole.

Il senatore TAROLLI ed il senatore TONIOLLI dichiarano di aggiungere firma all'emendamento 1.3, sul quale voteranno a favore.

L'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite, le quali poi accolgono l'emendamento 1.10.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 1.4, pur giudicandolo coperto in quanto amplia la platea del prelievo; chiederà comunque conto al Governo del rispetto dell'impegno testè assunto a ricomprendere la materia nell'ambito dei decreti legislativi sui quali è titolare di delega.

Il senatore GUBERT mantiene l'emendamento 1.5, che a suo modo di vedere non interferisce nell'autonomia dei privati: al contrario, fu l'impegno dello Stato nei confronti dei cittadini ad essere disatteso, con l'uscita della lira dallo SME nel 1992, nè l'attuale parità ha recuperato integralmente la perdita allora inferta ai privati.

Il senatore SPERONI annuncia che il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente non parteciperà alla votazione sull'emendamento 1.5, visto che la situazione cambiarica è mutata di recente;

semmai, il proponente dovrebbe riformulare l'emendamento di conseguenza.

Anche il senatore D'ALÌ concorda sulla necessità di una riformulazione dell'emendamento 1.5, sul quale dichiara di astenersi.

Il senatore GUBERT insiste sull'attuale formulazione dell'emendamento 1.5, ricordando che essa si applica ai soli mutui contratti prima del 14 settembre 1992, data dell'uscita della lira dallo SME.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.5.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi accolti gli emendamenti 1.12 ed 1.7, di identico contenuto.

Il senatore SPERONI preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, ricordando che esso mira ad assoggettare a tassazione le indennità dei parlamentari europei per un importo al netto dei contributi previdenziali, che attualmente è in pratica difficile escludere dall'imponibile in quanto versati direttamente dai parlamentari stessi in una cassa avente sede in Lussemburgo; ne consegue una disparità di trattamento tra parlamentari nazionali e parlamentari europei, che va rimossa. Ritira poi l'emendamento 1.6.

Il senatore BOSELLO concorda con il comma 1 dell'emendamento 1.0.1, ma invita al ritiro dei rimanenti tre commi, che più opportunamente dovrebbero essere oggetto di norme regolamentari.

Con la posizione testè espressa dal senatore Bosello convengono il sottosegretario MARONGIU e il relatore BONAVITA: essi condizionano pertanto il loro parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento 1.0.1 nel senso di limitarlo al solo comma 1, ritirando quindi i commi successivi.

Convieni il senatore SPERONI, che modifica nel senso richiesto l'emendamento 1.0.1.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore GUBERT, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 1.0.1, come modificato.

Le Commissioni riunite accolgono altresì l'emendamento 1.0.2.

Il presidente ANGIUS, stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, sospende la seduta, con l'intesa che riprenderà alle ore 18, laddove in Assemblea non siano ancora in corso votazioni.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 18,50.

*SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R77ª, 0005°)*

Il senatore FERRANTE rileva che i lavori delle Commissioni procedono a rilento rispetto al calendario approvato in ragione della contem-

poraneità con le sedute dell'Assemblea: chiede pertanto che la Presidenza intervenga presso la Presidenza del Senato per coordinare i lavori dei due collegi, tenuto anche conto che, stante il calendario dei lavori dell'Assemblea definito nell'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, l'Assemblea inizierà l'esame del disegno di legge n. 1925 a partire dal 4 febbraio.

Intervengono quindi i senatori GUBERT, PASQUALI e MORO, a giudizio dei quali andrebbe valutata la possibilità di ridiscutere i tempi di esame del disegno di legge n. 1925 al fine di consentire alle Commissioni riunite di esaminare il provvedimento con il necessario approfondimento.

Il senatore MORANDO, convenendo con la esigenza di prevedere dei tempi congrui per l'esame del disegno di legge n. 1925, fa presente che il calendario definito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per l'Assemblea potrà essere modificato nel caso, come da impegno unanime assunto nelle Commissioni riunite, l'esame del disegno di legge si concluda questa settimana. Rileva inoltre che nella giornata di domani potrebbe essere utilmente convocata una seduta notturna per rispettare tale orientamento.

Il presidente ANGIUS, preso atto dell'orientamento di non proseguire la seduta per contemporanei impegni dei gruppi parlamentari, propone di anticipare alle ore 9 la seduta già fissata per domani alle ore 10, fermo restando la possibilità di valutare una modifica ulteriore del calendario delle Commissioni riunite, in relazione ai lavori dell'Assemblea, in modo tale da rispettare possibilmente, come previsto, l'impegno di concludere i lavori entro questa settimana.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

MODIFICA DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente ANGIUS avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 10, inizierà alle ore 9.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925**Art. 1.**

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo» e anteporre alle parole: «per sussidi» le seguenti: «nonchè quelle».

1.9

BONAVITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 663 dopo le parole: “di reddito di pensione” aggiungere le parole: “e da lavoro dipendente”».

1.2

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d) si applicano», sostituire «a decorrere dal» con: «per i beni gratuitamente devolvibili realizzati o da realizzare in dipendenza di contratti di concessione stipulati successivamente al».

1.1

LOIERO

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d) si applicano», sostituire «a decorrere dal» con: «per i beni gratuitamente devolvibili realizzati successivamente al».

1.8

D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, VEGAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della detrazione d'imposta degli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, prevista dall'articolo 13-bis, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica

ca 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi anche i mutui accesi per costruire l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

Conseguentemente all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

“, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

2) al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

1.3

SPERONI, ROSSI, MORO

Al comma 4, sostituire la parola: «pagate» con la seguente: «pagati».

1.10

BONAVITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino al 31 dicembre 1997 il reddito delle unità immobiliari è ridotto di un importo pari al 50 per cento delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettivamente sostenute e documentate. Tale importo non può superare il reddito imponibile del fabbricato. Se l'importo deducibile è superiore al reddito del fabbricato, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare il reddito dell'immobile, in diminuzione nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto».

1.4

TAROLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A partire dal periodo d'imposta 1997, per i mutui ipotecari contratti prima del 14 settembre 1992 in ECU o altra divisa di Paesi at-

tualmente facenti parte dell'Unione Europea, i limiti massimi degli interessi su mutui ipotecari ai fini della detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono elevati di una percentuale corrispondente alla percentuale di svalutazione della lira italiana alla data 31 ottobre 1997 rispetto al 31 dicembre 1991, determinata con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle risultanze dell'Ufficio italiano cambi».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 4, comma 7, sono aumentati di 40 miliardi.

1.5

GUBERT

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993».

1.12

BONAVITA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993».

1.7

POLIDORO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, l'importo detraibile dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 43, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e alle stesse condizioni ivi previste, è elevato, per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, da lire 270.000 a lire 407.000».

1.11

POLIDORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura dell'intero ammontare al netto dei contributi previdenziali».

«6-bis. Per la pratica attuazione del disposto di cui al precedente comma 6, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo, ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi, secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione»;

«6-ter. Nel predisporre il modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il Ministero delle finanze cura che vi sia un apposito rigo per la deducibilità dei contributi di cui al precedente comma 6-bis, qualora già non dedotti all'atto della compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600 e successive modificazioni»;

«6-quater. È abrogato il comma 22 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».

1.6

SPERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di indennità percepite dai membri del Parlamento europeo)

1. Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura dell'intero ammontare al netto dei contributi previdenziali”.

2. Il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo, ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi, secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

3. Nel predisporre il modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il Ministero delle finanze cura che vi sia un apposito ri-

go per la deducibilità dei contributi di cui al precedente comma 6-*bis*, qualora già non dedotti all'atto della compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600 e successive modificazioni.

4. È abrogato il comma 22 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

1.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo

26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane».

1.0.2

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Art. 2.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) al secondo comma dell'articolo 26, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso in cui il corrispettivo risulti in tutto o in parte non pagato e, in ogni caso, qualora siano iniziate procedure concorsuali"».

2.15

BOSELLO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al quarto comma dell'articolo 34 le parole: "volume d'affari non superiore a dieci milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "volume d'affari non superiore a venti milioni di lire"».

2.1

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d) premettere al n. 1) il seguente:

«01. Al primo periodo della lettera c) del primo comma sono abrogate le seguenti parole: «ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie».

All'onere di cui al presente comma valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si fa fronte con parziale utilizzo dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per l'anno 1997 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

2.19 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 1, lettera d) premettere al n. 1) il seguente:

«01. Al primo periodo della lettera c) del primo comma sono abrogate le seguenti parole: «ridotto al 50 per cento, a partire dall'anno 1996, per libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie».

2.27

Al comma 1, lettera d), n. 2 apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo capoverso dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

“e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)”;

b) al secondo capoverso, dopo le parole: “si applicano”, inserire le seguenti: “, sotto la responsabilità del cedente”».

2.22 BONAVITA

All'articolo 10, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 164 dell'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 13.000 milioni, da destinare alla provincia di Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forlì per lire 3.150 milioni, alla provincia di Novara per lire 3.000 milioni ed alla provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni”».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il numero 1 della lettera e) del comma 1 e, all'articolo 3, sopprimere il numero 1 della lettera a) del comma 12.

2.31 VEDOVATO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«3) dopo il numero 127-*sexiesdecies*), inserire il seguente:

“127-*septiesdecies*) prestazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, erogate nell'ambito di interventi di bonifica e ripristino ambientale messi in atto dalle amministrazioni locali territorialmente competenti, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri”».

2.23

FERRANTE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«3) prestazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, erogate nell'ambito di interventi di bonifica e ripristino ambientale messi in atto dalle amministrazioni locali territorialmente competenti, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.24

FERRANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'aumento dell'IVA sui medicinali di cui al comma 1, lettera “e)” punto 2 del presente articolo è a totale carico del servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente: «è aumentato di pari importo il trasferimento al servizio sanitario nazionale derivante dalle maggiori entrate per effetto dell'anticipo del versamento delle accise di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) del presente decreto».

2.8

ALBERTINI, MARINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1997 per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31 primo comma, lettere a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento».

2.6

TAROLLI

Al comma 2, dopo le parole: «manutenzione straordinaria» aggiungere le seguenti: «e di restauro sugli immobili a destinazione abitativa». So-

stituire le parole: «dieci per cento» con quelle: «quattro per cento» e aggiungere infine le seguenti parole: «le spese sostenute per tali attività, nei limiti del reddito del fabbricato nell'arco di cinque anni sono deducibili a fini IRPEF».

Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori entrate accertate, in connessione con i maggiori interventi realizzati per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione del medesimo».

2.16 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 2, dopo la parola: «manutenzione» aggiungere le seguenti: «ordinaria e» e sostituire la parola: «lettera b)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”».

2.2

MORO

Al comma 2, dopo le parole: «di manutenzione» aggiungere le parole: «ordinaria e».

Conseguentemente all'articolo 5, aggiungere in fine i seguenti commi:

5-bis. «L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5 com-

ma 2 dello stesso decreto. È altresì abrogata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 40 dello stesso decreto».

5-ter. «L'imposta sul valore aggiunto dovuta al cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2.7

ALBERTINI, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «nonchè gli edifici di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.17

D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 2, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «nonchè degli edifici di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.25

GAMBINI, LARIZZA, CAZZARO, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457», sono aggiunte le seguenti: «nonchè gli edifici di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

2.3

MORO, ROSSI, WILDE

Al comma 2, dopo la parola: «n. 457» aggiungere le seguenti: «nonchè per le opere interne di cui alla lettera e) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli

altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

All'articolo 4, comma 7, sostituire: «500 miliardi» con «600 miliardi» e «600 miliardi» con «700 miliardi».

2.4

ROSSI, MORO

Al comma 2, dopo le parole: «10 per cento» aggiungere le seguenti: «e per le opere interne di cui alla lettera e) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'imposta è stabilita nella misura del 5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

All'articolo 4, comma 7, sostituire: «500 miliardi» con «650 miliardi» e «600 miliardi» con «750 miliardi».

2.5

ROSSI, MORO

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «È altresì stabilita nella misura del 10 per cento l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle cessioni di beni finiti utilizzati per l'effettuazione di detti interventi, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati.».

2.18 D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Iva relativa alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma precedente è detraibile ai fini IRPEF sull'ammontare dell'imponibile per una quota pari al 30 per cento».

2.9 ALBERTRINI, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «lettera b)» aggiungere le seguenti parole: «punti 1), 2), 2-bis).» e sostituire le parole: «di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni» con le seguenti parole: «concernenti le cessioni di carni della specie bovina e suina e relative preparazioni».

2.11 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 del medesimo articolo.

2.10 GUBERT

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la fine dello stesso mese» con: «i dieci giorni successivi» e le parole: «il giorno 15» con: «il giorno 10».

2.12 MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga un'organica normativa su scala nazionale in materia di case da gioco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del codice penale;

b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1981;

c) previsione dell'apertura di una o più case da gioco in una stessa regione ad alto potenziale turistico;

d) previsione dell'apertura, nel territorio regionale, di una ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine di utilizzarla, alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica;

e) la distribuzione territoriale deve essere effettuata sentita la Conferenza Stato-Regione e su indicazione dei rispettivi governi delle regioni a statuto speciale».

2.21 D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni del gas metano nei territori del Mezzogiorno è stabilita nella misura del 16 per cento, mentre per le somministrazioni nel resto del territorio nazionale si applica l'aliquota del 10 per cento».

2.13 ROSSI

Al comma 5, sostituire le parole. «nella misura del 9 per cento», con le seguenti: «in misura ridotta».

2.26 BONAVITA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In deroga al divieto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 442, la Regione Calabria può assumere lavoratori idraulico-forestali in sostituzione di lavoratori cessati dal servizio.

5-ter. La deroga di cui al comma precedente è consentita a condizione che:

a) i Comuni interessati abbiano in corso lavori idraulico-forestali e registrino una disoccupazione superiore al 20 per cento della forza lavoro;

b) le nuove assunzioni dovranno riguardare esclusivamente gli iscritti negli elenchi dei disoccupati nei Comuni di cui alla precedente lettera a);

c) l'applicazione del precedente comma non dovrà comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2.14 MARINI, CORDERO, VELTRI, IULIANO, LOMBARDI SATRIANO, D'URSO, CARCARINO, VERALDI, PALUMBO

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nella misura dell'8 per cento per: latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi gli yogurth, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01); cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);».

2.20 D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le prestazioni di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, erogate nell'ambito di interventi di bonifica e ripristino ambientale messi in atto dalle amministrazioni locali territorialmente competenti, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sono assoggettate al pagamento dell'imposta».

2.29 FERRANTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto", sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo, ottavo e nono"».

2.30 BONAVITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di circolazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono soppresse le sovrattasse annuali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad incrementare le imposte di fabbricazione del gasolio per autotrazione e del gas di petrolio liquefatto per un importo tale da compensare la minore entrata derivante dall'abolizione della sovrattassa».

2.0.1

MORO

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di circolazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è soppressa la sovrattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad incrementare le imposte di fabbricazione del gasolio per autotrazione per un importo tale da compensare la minore entrata derivante dall'abolizione della sovrattassa».

2.0.2

MORO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a immobili da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».

3.16

RUSO

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la virgola dopo la parola: «definitivo» ed inserirla dopo le parole: «comma 1». Inoltre, sostituire le parole: «stipulato in» con le seguenti: «o di altro atto che costituisca comunque».

3.17

RUSO

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)».

3.18

Russo

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «fabbricati» e «fabbri-cato» con «edifici» e «edificio».

3.15

Russo

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella indicata nell'elaborato di cui al comma 4 non produce effetti».

3.14

Russo

Al comma 1, capoverso 6, inserire una virgola dopo «singole unità» e, prima della parola «completata», inserire le seguenti: «sia stata».

3.13

Russo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«6-bis. Nei territori dove vige il sistema tavolare le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo si applicano in quanto compatibili con le disposizioni vigenti in materia di libro fondiario».

3.1

THALER AUSSERHOFER, GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto infine il seguente comma:

“3-bis). Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari se ne sono cessati gli effetti ai sensi dell'articolo 2645-bis, comma 3, e la

cessazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”».

3.19

Russo

Al comma 2, sostituire le parole da: «nonchè alla fine» con le seguenti: «nonchè, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione».

3.20

Russo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:

“Art. 2825-bis. - (*Ipoteca su bene oggetto di contratto preliminare*). - L'ipoteca iscritta su edificio da costruire o in corso di costruzione a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito accollata al promissario acquirente, quando il contratto preliminare prevede l'accollo al promissario di quota del debito derivante dal suddetto finanziamento e la successiva iscrizione ipotecaria a garanzia del finanziamento stesso, ovvero quando il promissario acquirente dichiara anche successivamente al contratto preliminare il proprio consenso alla iscrizione ipotecaria. La dichiarazione successiva è annotata in margine alla trascrizione del contratto preliminare”».

3.21

Russo

Al comma 4, sostituire i primi due commi dell'articolo 2775-bis con il seguente:

«Art. 2775-bis. - (*Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari*). - 1. Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del promissario acquirente derivanti dal contratto preliminare stesso hanno privilegio speciale sul bene immobile che ne è oggetto sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa ovvero al momento della domanda giudiziale di condanna al pagamento ovvero del precetto.

2. Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonchè ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis».

3.22

Russo

Sopprimere il comma 8.

3.2

THALER AUSSERHOFER, GUBERT

Al comma 8, dopo le parole: «lettere g) e h)» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai preliminari dei contratti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile».

3.3

THALER AUSSERHOFER, GUBERT

Alla fine del comma 8, aggiungere le seguenti parole: «limitatamente agli immobili intavolati».

3.4

GUBERT, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto, infine, il seguente comma: nei territori di cui all'articolo 1 le parti hanno facoltà di provvedere agli adempimenti previsti nel comma 1 qualora ne facciano concorde richiesta ed esonerino espressamente i soggetti obbligati».

3.5

PINGGERA, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 9.

3.6

THALER AUSSERHOFER, GUBERT

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4, le parole “degli atti notarili rogati” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate, salvi gli atti pubblici e scritture private autenticate fatti all'estero e riconosciuti in base a convenzioni internazionali”».

3.7

PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 342 del 1977».

3.8

THALER AUSSERHOFER, GUBERT

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate nelle regioni e comuni ove vige il sisema tavolare in quanto con questo compatibili».

3.9

GUBERT, THALER AUSSERHOGER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'imposta di registro la posizione degli imprenditori agricoli a titolo principale è equiparata a quella dei coltivatori diretti».

3.12

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 14, alla lettera b), dopo la parola: «periodo» aggiungere le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le aliquote di cui al presente articolo ed alle note seguenti si applicano sino al valore corrispondente a quello determinato con i criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, della presente legge. Qualora il valore dichiarato e accertato sia superiore a quello determinato con i criteri di cui all'articolo 52, quarto comma, per l'importo eccedente: 0,50 per cento. Alle minori entrate di cui al presente comma, entro i limiti di lire 15 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.10

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "tuttavia se il valore della base imponibile, dichiarato o accertato ai fini di queste imposte, è superiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l'imposta è commisurata su questo ultimo importo. Alle minori entrate di cui al presente comma, entro i limiti di lire 15 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro"».

3.11

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Art. 4.

Al comma 1:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pagamento dell'accisa per i prodotti estratti mensilmente, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato:

1) entro la fine del mese, a titolo di acconto, in misura pari al 50 per cento dell'accisa calcolata sulla base dei consumi mensili dell'anno precedente;

2) a titolo di saldo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della immissione in consumo.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili»;

alla lettera b), sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata da fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce»;

sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili”»;

sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: “per un bimestre” sono sostituite dalle seguenti: “per un mese”».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti relativi alle rate di acconto di cui al comma 1, lettera a), sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi».

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In sede di prima applicazione, il pagamento delle rate di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo».

4.1

PASQUINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazio-

ne del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili».

4.7

BONAVITA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata da fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce”».

4.6

BONAVITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993; non si fa luogo al rimborso d'accisa eventualmente già corrisposta.»

4.2

TULLIO MONTAGNA

Sopprimere il comma 3.

4.5

VEGAS, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1».

4.4 D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione è aumentata entro il 28 febbraio 1997 con provvedimento del Ministero delle finanze in misura tale da assicurare un gettito pari alle entrate derivanti dalla soprattassa per autoveicoli a motore diesel».

Conseguentemente la soprattassa per autoveicoli a motore diesel è soppressa dal 1° marzo 1997.

4.3 GUBERT

All'articolo 29, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. Alle persone fisiche che provvedono ad installare sui veicoli acquistati ai sensi del comma 2 del presente articolo il dispositivo per l'alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), è concessa una detrazione dall'imposta pari a 750.000 lire, a condizione che venga allegata alla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF la fattura attestante l'avvenuta installazione. Detta disposizione si applica dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 1999”».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «500 miliardi», con le parole: «505 miliardi», e le parole: «600 miliardi» con le parole: «606 miliardi».

4.10 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Agevolazioni fiscali per la rottamazione di autoveicoli)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13 aggiungere il seguente comma:

“5-bis. Alle persone fisiche che consegnano per la rottamazione un autoveicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 è concessa una detrazione dall'imposta pari a 1.000.000 di lire, a condizione che venga allegata alla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, la ricevuta di avvenuta richiesta di cancellazione, per demolizione, dal pubblico registro automobilistico (PRA). Detta disposizione si applica dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 1999”».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «500 miliardi», con le parole: «510 miliardi», e le parole: «600 miliardi», con le seguenti parole: «612 miliardi».

4.9 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

1. Alle aziende municipalizzate che acquistano entro il 31 dicembre 1997 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnano per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987, l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, sostituire le parole: «500 miliardi» con le seguenti parole: «550 miliardi», e le parole: «600 miliardi» con le seguenti parole: «660 miliardi».

4.8 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle attività di commercializzazione di beni gestiti in regime di privativa fiscale».

4.0.1 D'ALÌ, SCHIFANI, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE, GRILLO, VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Art. 5.

All'articolo 6, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli atti traslativi a titolo oneroso, che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei territori delle comunità montane, individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le imposte di registro catastali ed ipotecarie in termine fisso nella misura agevolata di lire 150.000, i trasferimenti dei terreni agricoli di valore inferiore ai 3.000.000 di lire sono esentati dal pagamento delle imposte catastali e ipotecarie».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

5.12

MORO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli

enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.»».

Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

5.11

MORO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.1 SCHIFANI, CENTARO, LAURIA, GERMANÀ, VEGAS, AZZOLLINI, PASTORE, VENTUCCI, D'ALÌ

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.2 D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle finanze» aggiungere le seguenti: «e per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per il loro presidente».

5.3

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari, dopo il comma 8-bis aggiungere i seguenti:

“8-ter. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative il numero dei dipendenti del Consorzio nazionale concessionari, il personale in esubero verrà riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

8-*quater*. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro predisporre, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, bozza di decreto per la trasformazione del Consorzio nazionale concessionari in Agenzia di controllo incrociato dei versamenti dei tributi riscossi dalle amministrazioni locali e dei canoni di utenze dei servizi al fine dell'abbattimento dell'attuale tasso di evasione. Le amministrazioni locali sono obbligate a stipulare convenzioni per la predetta Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

5.13

.....

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sentito il Ministro del tesoro» con le seguenti: «d'intesa con il Ministro del tesoro e con l'ente eventualmente interessato».

5.4 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.5

IULIANO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5.6

BESOSTRI

Al comma 2, sostituire la cifra: «600.000» con la seguente: «1.000.000».

5.8 RIZZI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 1995 in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 concernenti la regolamentazione del settore».

5.10

CARCARINO, ALBERTINI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo» con le seguenti: «anteriore alla data di iscrizione a ruolo del tributo stesso».

5.9

GUBERT

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli Uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministro delle finanze di prorogare al 30 aprile 1999 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici».

5.0.2

D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilito nella lettera b) del citato comma.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta e non pagata.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni».

5.0.1

ROSSI, MORO

Art. 6.

All'emendamento 6.4, sostituire da: «I beni immobili e i diritti reali...» fino a: «nè alienati o permutati» con il seguente:

«114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato sono trasferiti al patrimonio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, il trasferimento avviene nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti. I predetti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati, nè sottratti alla utilizzazione degli enti e organi dello Stato che ne abbiano la disponibilità all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e fino a quando gli stessi beni non siano dichiarati disponibili».

6.4/1

MANFREDI, PASQUALI, TAROLLI

All'emendamento 6.4, dopo le parole: «Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «esclusi quelli relativi al demanio militare e quelli destinati a servizio di carattere nazionale».

6.4/2

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, MANFREDI, TAROLLI

All'emendamento 6.4, dopo le parole: «Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato».

6.4/3

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, TAROLLI

All'emendamento 6.4, sostituire da: «I beni immobili» fino a: «permutati» con il seguente:

«114. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento dei beni immobili, relativamente ai beni patrimoniali dichiarati disponibili, avviene nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti».

6.4/4

MANFREDI, PASQUALI, TAROLLI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

“114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle

province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati”.

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 10.

6.4

GIARETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati».

6.1

PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: «rispettivi statuti», aggiungere le seguenti: «e relative norme di attuazione».

6.2

MORO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

6.3

D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 206, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;”;

b) al comma 206, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;”;

c) al comma 206, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze;”;

d) il comma 207 è sostituito dal seguente:

“207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono immessi in servizio in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Entro un anno dall'immissione in servizio, gli interessati devono frequentare i corsi di cui alla lettera a) del predetto comma 206. Il superamento di tali corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico;”;

e) dopo il comma 208, è inserito il seguente:

“208-bis. Agli oneri per l'organizzazione e l'espletamento delle prove selettive e dei corsi di cui al comma 206, si provvede utilizzando, fino ad un massimo di 130 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato, a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporre, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze”».

6.5

BONAVITA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Nuove disposizioni anti-elusive relative al canone di abbonamento alla televisione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodifi-

care le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

6.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I dividendi dovuti alle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici nonché gli utili da versare da parte degli enti pubblici in base a disposizioni normative o statutarie affluiscono al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997 e successivi. Detti proventi sono destinati ad incrementare nella misura del 50 per cento gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al capitolo 1176 «Fondo per l'occupazione», per la parte destinata ai lavori socialmente utili, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

MARINO, ABERTINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n.35, e secondo le procedure ivi previste, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni del demanio marittimo, ivi comprese le aree su cui insistono gli stabilimenti balneari, le attività turistiche e produttive, per essere oggetto di diretta alienazione, e di determinare il valore, ai prezzi di mercato correnti.

2. L'alienazione dei beni di cui al comma 1 può essere attuata previo conferimento a società con capitale misto, costituite nei modi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n.386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Le concessioni relative ai beni

alienati sono risolte di diritto, ed il relativo onere è rimborsato dal compratore allo Stato. Ai titolari delle concessioni dei beni da alienare è riconosciuto il diritto di prelazione.

3. Il comitato dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è integrato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, relativamente alle operazioni riguardanti beni del demanio marittimo.

4. Il comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è integrato dal direttore generale della direzione generale del demanio marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione».

6.0.3

BALDINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 30 aprile 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 31 marzo 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995;

2. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 30 aprile 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire ventimila.

3. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-*quinquies*, dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, non è dovuta la soprattassa prevista al successivo comma 2-*nonies* se le stesse sono versate entro il termine del 30 aprile 1997.

4. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quattro a settimo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni».

6.0.5

CADDEO, MORANDO, GUERZONI, POLIDORO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali».

6.0.6

CADDEO, MORANDO, GUERZONI, POLIDORO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 1-bis in materia di regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive, 2 in materia di premio di assunzione, 3 in materia di detassazione del reddito d'impresa reinvestito del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 481, sono prorogate senza soluzione di continuità di cinque periodi d'imposta.

2. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, so-

no ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi per ciascun anno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

3. Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione delle minori entrate derivanti dalla sua applicazione, ove eccedenti il limite di 4.000 miliardi annui, cui si fa fronte ai sensi del comma 2».

6.0.7 D'ALÌ, VEGAS, CAMO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Art. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432».

7.1

GUBERT

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo obbligatorio)

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1997 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La quietanza originale rilasciata dalla tesoreria che ha ricevuto il pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio.

2. Per l'anno 1997 il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 1997.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato l'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, ed il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894».

7.0.1

PERUZZOTTI, MORO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

91^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE***(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE avverte che è scaduto il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti.

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati con l'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 5, precedentemente accantonato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 5.7, rivolto a introdurre forme di gestione dei servizi pubblici più aderenti ai principi di concorrenza, in osservanza anche della disciplina dei singoli settori.

Il senatore BESOSTRI, illustrando tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5, si sofferma in particolare sull'emendamento 5.60, ritenendo che la normativa sui servizi pubblici locali non debba essere compresa nell'ambito della legge n. 142, essendovi la necessità di una disciplina organica, come accade in altri ordinamenti. L'emendamento 5.63 risolve inoltre un dubbio interpretativo, rendendo facoltativa la costituzione di società di gestione da parte di una pluralità di enti locali. Con l'emendamento 5.61 si reintroduce poi il regime concessorio; l'ulteriore emendamento 5.62 appare consequenziale. L'emendamento 5.64 rende possibile la partecipazione a società già costituite. Mediante l'emendamento 5.67 si prevede la costituzione di società con atto unilaterale e con alienazione delle quote prima dell'avvio dell'attività operativa. Con l'emendamento 5.73 si affida la scelta della forma di gestione

del servizio pubblico al consiglio comunale, sulla base di una decisione comparativa; la proposta dispone altresì la tenuta di una contabilità separata per ogni servizio affidato, magari in comuni diversi, onde favorire una maggiore trasparenza; si assicurano altresì condizioni eguali di accesso al credito e parità di obbligazioni tributarie tra gli operatori; un'equiparazione è stabilita inoltre anche per quanto riguarda la giurisdizione. Gli emendamenti 5.71 e 5.72 disciplinano in fine le società a prevalente capitale pubblico locale.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, riservandosi di dare conto in modo specifico dei singoli emendamenti presentati all'articolo 5, premette che ha inteso assicurare la piena concorrenza tra gli operatori pubblici o privati, scongiurando per quanto possibile l'insorgenza di un contenzioso. Le aziende concessionarie sono solite offrirsi allo svolgimento di attività ulteriori e connesse alla gestione del servizio pubblico, mantenendo i privilegi a questo legati, in alterazione della concorrenza. Uno speciale contenzioso è sorto soprattutto con riferimento ai contratti di tipo passivo, in cui la scelta del contraente non è stata preceduta da procedure di carattere concorsuale, idonee a selezionare i gestori.

Nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388**Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.60 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (*Servizi*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII - (*Servizi pubblici locali*). - Art. 22 - (*Servizi pubblici locali*) - 1. I Comuni, le Province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali.

2. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

3. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge.

4. Lo statuto e il regolamento disciplinano i criteri per l'assunzione in forma diretta e indiretta dei servizi pubblici.

5. In ogni caso lo statuto e il regolamento disciplinano l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da svolgersi, anche attraverso la creazione di appositi uffici, dotati di personale di elevata competenza tecnica e professionale, nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.

6. Sono assunti in forma diretta i servizi gestiti:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione dei servizi pubblici locali limitatamente ai territori delle città metropolitane di cui all'articolo 20 della presente legge.

7. Sono assunti in forma indiretta i servizi gestiti in concessione a terzi, ivi comprese le società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. L'affidamento in forma indiretta dei servizi deve avvenire attraverso procedure concorsuali. I rapporti concessori devono avere durata certa e tale da consentire l'ammortamento dei beni necessari all'espletamento del servizio.

8. I comuni e le provincie promuovono, per atto unilaterale e al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, la costituzione di società per azioni e la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali. A tali fini, le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:

a) per la costituzione di società per azioni: l'individuazione dei beni ad essa assegnati, la stima del complesso dei beni ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, la determinazione del capitale sociale e, in genere, gli elementi richiesti per l'atto costitutivo di società per azioni, nonchè lo statuto della società;

b) per la trasformazione di aziende speciali: l'individuazione dei beni destinati al patrimonio della società, l'indicazione dei beni dell'azienda speciale destinati a rimanere nel patrimonio del comune e della provincia, l'indicazione dei beni destinati a far parte del patrimonio della società, nonchè le indicazioni di cui alla lettera a).

9. La deliberazione di cui al comma 8 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa; si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 8, nonchè gli articoli 2504-*septies* e 2504-*decies* del codice civile.

10. L'ente locale può concludere con le imprese affidatarie di pubblici servizi apposti contratti di servizio nei quali sono specificati gli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento.

Art. 23 - (*Aziende speciali e istituzioni*). - 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dalle norme del codice civile e dallo statuto. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. L'attività dell'azienda speciale è limitata al territorio dell'ente locale che l'ha istituita.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.

3. L'azienda e l'istituzione formano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio

di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.

Art. 23-bis. - (Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovramunicipali e sovraprovinciali). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per ragioni di economicità e di efficienza, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli dei comuni o delle provincie, ciascun ente adotta una apposita deliberazione con la quale affida in concessione uno o più servizi ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali concedenti. L'impresa concessionaria è individuata attraverso un'unica procedura concorsuale svolta da uno degli enti concedenti a ciò delegato.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza gli enti locali interessati costituiscono, attraverso le convenzioni di cui all'articolo 24, appositi uffici comuni».

5.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, premettere le parole: «Le provincie».

5.28

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo la parola: «provincie» sopprimere le parole: «e gli altri enti locali», e dopo la parola: «funzioni» inserire la seguente: «amministrative».

5.47

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 1, dopo le parole: «cittadini» inserire le seguenti: «e provvedono alla gestione».

5.27

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detti servizi debbono avere fini sociali, caratterizzati dall'offerta diretta e indifferenziata alla collettività con pagamento di una tariffa a favore del soggetto erogatore del servizio».

5.48

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I servizi pubblici locali concernenti attività a rilevanza imprenditoriale sono assicurati - sotto la regolazione e il controllo di un soggetto pubblico locale - da soggetti privati ovvero, nei limiti e con le modalità successivamente indicati, dal soggetto pubblico medesimo».

5.75

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I servizi pubblici locali debbono pertanto concernere attività commerciali, di utilità generale prevalentemente assicurate - sotto la regolazione e il controllo di un soggetto pubblico locale - da soggetti privati ovvero, nei limiti e con le modalità successivamente indicati, dal soggetto pubblico medesimo».

5.77

LAURO, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, dopo la parola: «servizi» inserire le seguenti: «pubblici locali».

Conseguentemente, modificare in modo conforme le altre disposizioni di cui all'articolo 5.

5.49

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 3, sostituire la parola: «riservati» con le seguenti: «la cui disciplina è riservata».

5.76

MAZZUCA POGGIOLINI

5.78 (Identico all'em. 5.12)

LAURO, SCHIFANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Lo statuto e i regolamenti disciplinano l'assunzione in forma indiretta dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale, in via prioritaria attraverso la concessione del servizio a terzi. La concessione, che richiede in ogni caso l'adozione di procedure concorsuali per la scelta del contraente, si applica anche nel caso di affidamento del servizio a società per azioni a prevalente capitale privato, cui l'ente locale abbia deliberato di partecipare. I rapporti concessori devono avere durata cer-

ta e tale da consentire, quanto meno, l'ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti effettuati dal concessionario; essi devono inoltre prevedere clausole che consentano una gestione efficace e di qualità. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato.

5. Qualora sussistano dimostrabili e motivate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che rendano impossibile e di difficile applicazione l'assunzione della forma indiretta dei servizi pubblici attraverso la concessione del servizio a terzi, gli enti locali possono far ricorso all'assunzione diretta dei servizi stessi sulla scorta dello statuto e del regolamento che ne disciplinano la scelta tra le seguenti forme di gestione:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) a mezzo di propria azienda speciale, per la gestione anche di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale limitatamente al territorio dell'Ente locale o degli Enti locali che detengono la maggioranza delle azioni, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. La scelta di questi ultimi, da parte dell'Ente locale, deve essere effettuata tramite procedure concorsuali ad evidenza pubblica. L'affidamento può essere esteso alla realizzazione di infrastrutture per la produzione del servizio ed alle opere strumentali al servizio stesso.».

5.11

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire l'alinea con il seguente:

«I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:».

5.52

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo le parole: «dei servizi pubblici» inserire le seguenti: «o funzioni».

5.22

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera b) sostituire le parole: «anche di più servizi a», con le seguenti: «di servizi aventi anche».

5.50

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «esercizio di» inserire le seguenti: «funzioni e di».

5.23

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «esercizio di» inserire le seguenti: «funzioni e di».

5.81

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo le parole: «servizi sociali» inserire le seguenti: «e culturali».

5.82

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), sostituire le parole: «sociali senza» con le seguenti: «non aventi comunque».

5.51

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera c), dopo la parola: «sociali» inserire le seguenti: «e culturali».

5.12

GUERZONI

5.24 (Identico all'em. 5.12)

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituita o partecipata dall'ente titolare, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonchè a mezzo di società a prevalente capitale privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533. L'affidamento può essere esteso anche alle opere strumentali al servizio».

5.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) a mezzo di società per azioni qualora la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati migliori la qualità del servizio. I soggetti sono in quest'ultimo caso selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996».

5.40

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «nonchè a mezzo di» fino alla fine del periodo.

5.54

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «a mezzo di società per azioni» fino a: «pubblici o privati» con le seguenti: «a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

5.63

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche. La concessione richiede comunque l'adozione di procedure concorsuali per la scelta del contraente anche nel caso di affidamento del servizio a società per azioni cui l'ente locale abbia deliberato di partecipare e per le quali la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica. I rapporti concessori devono avere durata certa. Alla scadenza il rapporto non può essere automaticamente rinnovato, ma si deve procedere a nuova gara.»

5.41

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) a mezzo di concessione ad imprese di diritto privato.»

5.61

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 5.

5.62 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5 sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Lo statuto ed i regolamenti individuano le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che motivano la concessione di servizi pubblici a terzi. Lo statuto ed i regolamenti disciplinano la concessione e le procedure concorsuali necessarie per la scelta del contraente anche nel caso di affidamento del servizio ad aziende speciali, a società per azioni a prevalente capitale pubblico e a società per azioni a prevalente capitale privato cui l'ente abbia deliberato di partecipare.»

5.29 PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Gli enti locali disciplinano con regolamento le procedure ed i criteri per la concessione a terzi dei servizi pubblici, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale».

5.13 GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «La concessione,» sopprimere la parola: «che» nonchè le parole da «si applica anche» fino alla fine del periodo.

5.55 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Alla gara non possono partecipare le aziende speciali sino al termine del periodo di moratoria fiscale disposto a seguito della relativa trasformazione».

5.84 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 6.

5.56 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sostituire l'alea con la seguente:

«I comuni e le province possono, secondo le procedure ed i principi di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dismettere beni, aziende o complessi aziendali ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali. A tali fini le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere:»

5.32

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, alinea sostituire il primo periodo con il seguente:«I comuni e le province possono, anche al fine di agevolare la dismissione di beni, aziende o complessi aziendali secondo le procedure e i principi di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, costituire società per azioni, società a responsabilità limitata ovvero trasformare in società per azioni aziende speciali.»

5.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, alinea, sostituire le parole da: «costituire società» fino alla fine del periodo con le seguenti: «costituire società di capitale ovvero trasformare in società di capitale aziende spceiali. I comuni e le provincie possono, altresì, partecipare a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale conferendo il complesso dei beni pertinenti al servizio pubblico ovvero cederli al concessionario del pubblico servizio».

5.64

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, alinea, dopo la parola: «deliberazioni» aggiungerela seguente: «consiliari».

5.65

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 6, sopprimere le parole da: «A tali fini» fino alla fine del comma.

5.14

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il conferimento, il trasferimento della proprietà, l'assegnazione in uso dei beni dell'ente e delle aziende speciali alle società di cui al presente articolo è esente da qualsiasi imposta, diretta o indiretta, statale o regionale.»

5.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 3 del decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 1994, n. 474, dopo le parole: "capacità imprenditoriali", sono inserite le seguenti: "ed economiche", e la parola: "può" è sostituita con l'altra: "deve"».

5.33

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. In sede di costituzione gli enti locali territoriali possono prevedere che la totalità delle azioni fino all'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta da un unico socio pubblico locale. In tal caso la stima peritale prevista dall'articolo 2343 del codice civile può essere compiuta dopo la costituzione delle società, ma prima della alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

6-ter. L'inizio dell'attività è subordinato all'alienazione di azioni pari almeno al quarto del capitale sociale, con le modalità previste dal regolamento di cui agli articoli 12, comma 1, della legge n. 498 del 1992 e 24 del decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con legge n. 95 del 1995 nel caso che il capitale pubblico di enti locali territoriali non debba essere maggioritario per disposizione statutaria.

5.67

BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 7.

5.57

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo la parola: «società» inserire le seguenti: «per azioni».

5.34

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, dopo le parole: «nuova costituzione» inserire le seguenti: «o già esistente a prevalente capitale pubblico locale».

5.66 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 7, sopprimere le parole da: «;si applicano» fino alla fine del comma.

5.15 GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 8.

5.58 MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'ente locale svolge funzioni di vigilanza nei confronti dei soggetti cui il servizio pubblico è affidato.».

5.42 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sopprimere le parole: «disciplina, indirizzo e».

5.16 GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 9, dopo le parole: «tecnica e professionale» aggiungere le seguenti: «da ricercare all'interno dei propri uffici e, in caso di comprovata carenza di personale e/o di professionalità, per il periodo dell'affidamento, stipulando contratti con singoli o società da rinnovare ogni due anni. Sarà cura degli Enti locali valutare l'opportunità di coprire le carenze di organico con opportuni concorsi pubblici per esami e titoli».

5.37 PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 10.

5.43 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire le parole: «può concludere» con la parola: «conclude»; e aggiungere alla fine le seguenti parole: «e di controllo da parte degli utenti».

5.59

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 10, sostituire le parole: «può concludere» con la parola: «conclude».

5.17

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali è di competenza del consiglio comunale o provinciale, previo confronto comparativo tra le diverse forme di gestione, indetto dalle rispettive giunte. Il consiglio a maggioranza assoluta dei membri assegnati può sottomettere la scelta a *referendum* secondo le rispettive previsioni statutarie e regolamentari.

10-ter. Per la gestione integrata e associata di servizi pubblici a livello sovracomunale ed in ambito territoriale omogeneo, i comuni possono costituire una azienda consortile ai sensi dell'articolo 25, ovvero, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27, costituire o partecipare ad una società a prevalente capitale pubblico degli enti locali o, previa convenzione ai sensi dell'articolo 24, affidare la gestione mediante concessione a terzi.

10-quater. I gestori dei servizi pubblici locali dovranno tenere contabilità separata per ogni servizio affidato.

10-quinques. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito ed ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici. Condizioni speciali potranno essere previste o mantenute unicamente a favore di aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale costituite per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali costituenti o partecipanti, senza la possibilità di prendere parte direttamente od indirettamente alla gestione di servizi pubblici di enti locali terzi.

10-sexsies. I gestori di servizi pubblici locali sono organismi aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente o tramite imprese controllate. Per la procedura di affidamento si applicano le norme comunitarie e nazionali previste per l'ente, di cui gestiscono i servizi.

10-septies. A favore dei gestori dei servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelazioni per la gestione di ulteriori servizi pubblici o per la fornitura di beni o servizi agli utenti dei servizi pubblici.

10-*octies*. Sono abrogate tutte le disposizioni anche di carattere speciale in contrasto con i principi affermati nel presente articolo.

5.73 BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'azienda speciale e la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale sono organi strumentali dell'Ente o degli enti locali che le hanno create; sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli comunali o provinciali di competenza. Le loro organizzazioni e le loro attività sono disciplinate dai rispettivi statuti e dalle norme del codice civile. Le aziende speciali e le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in funzione del loro carattere di organi strumentali degli Enti che le hanno create, non possono partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali.».

5.9 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire le parole da: «La sua organizzazione» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «L'azienda speciale non può svolgere attività al di fuori del territorio di competenza dell'ente locale nè attività che esulino dalle prestazioni di servizio pubblico che le sono state conferite dall'ente locale, come indicato dall'articolo 22, comma 2. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile per quanto compatibili.».

5.44 FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle norme del codice civile» con le seguenti: «dal libro V del Codice Civile, in quanto compatibile».

5.18 GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per quanto non previsto dallo statuto, l'organizzazione e l'attività delle aziende speciali sono disciplinate dal codice civile».

5.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, dopo le parole: «Lo statuto può prevedere che l'azienda», inserire le seguenti: «, al termine del periodo di moratoria fiscale previsto dall'articolo 66, comma 14, della legge 427 del 1993».

5.83

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, ultimo periodo dopo le parole: «per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali», inserire la seguente: «finitimi».

5.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «previa intesa con i medesimi» con le altre: mediante la costituzione con i medesimi di un'azienda consortile.

5.68BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'assunzione della gestione di servizi di altri enti locali comporta l'obbligo di tenere scritture separate per ogni servizio e la rinuncia dei benefici fiscali e delle agevolazioni finanziarie previste per le aziende speciali municipali, provinciali o consortili».

5.69BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI, CORTIANA

Al comma 1, capoverso «Art. 23», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La scelta della forma di gestione è deliberata dai consigli comunali previo confronto comparativo e concorrenziale tra le diverse forme di gestione».

5.70BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. L'azienda e la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In

assenza del conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio per tre anni consecutivi, l'ente locale di competenza provvede ad esperire nuove procedure concorsuali ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione a soggetti terzi delle attività di che trattasi.

4. L'ente locale approva lo statuto; conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, nomina e revoca gli amministratori dell'azienda, dell'istituzione e della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.»

5.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organi dell'istituzione possono deliberare, per il personale comunale dipendente dalle istituzioni, contratti integrativi anche a contenuto economico».

5.25

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali possono utilizzare, per erogare uno o più servizi, le aziende pubbliche (aziende speciali, istituzioni, società miste pubblico-privato, società per azioni), presenti nel territorio sovra-comunale o provinciale, mediante accordo di programma e convenzione e dimostrando l'economicità di tale scelta, con l'Ente locale da cui dipende l'azienda pubblica».

5.74

PIATTI, SARACCO, MACONI, PILONI, MONTAGNA, VEDOVATO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo rigo, dopo la parola: «statuto;» inserire le seguenti: «individua gli organi;».

5.26

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo rigo, dopo la parola: «statuto;» inserire le seguenti: «dell'azienda speciale ed il regolamento dell'istituzione, individuandone, nel regolamento, gli organi di amministrazione;».

5.79

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, primo rigo, dopo le parole: «statuto» inserire le seguenti: «il piano di programma, i bilanci economici e di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio».

5.19

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, sostituire le parole da: «gli amministratori dell'azienda» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per giustificato motivo gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati sociali ed economici della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali ove il costo delle prestazioni non si discosti dalla media di quelli oggettivi di mercato».

5.36

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

«5. Nel caso in cui il corpo di polizia municipale sia regolato attraverso l'istituzione, l'organo di amministrazione è individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 65 del 1986».

5.80

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora uno o più servizi pubblici possano, per motivate ragioni di economicità e di efficienza, supportate da specifiche analisi costi/benefici, essere erogati per ambiti territoriali superiori a quelli di un singolo comune o di una singola provincia, si procede come indicato nei commi seguenti».

5.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», al comma 2 sopprimere le parole: «o della società per azioni».

5.71BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, dopo le parole: «della azienda», aggiungere la seguente: «speciale».

5.30

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «della stessa autonomia» con le seguenti: «delle stesse condizioni».

5.45

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In alternativa alla azienda gli enti locali possono costituire o partecipare ad una società a prevalente capitale pubblico locale con la quale concludere un contratto per l'erogazione di uno o più servizi nell'ambito territoriale degli enti partecipanti. Le società di cui al presente comma possono gestire i servizi di comuni non soci unicamente se previsto dal loro statuto».

5.72BESOSTRI, DUVA, DE CAROLIS, MURINEDDU, SQUARCIALUPI,
PIATTI, MARINI, PASQUINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «ad una medesima impresa che si impegni ad erogare il servizio» con le seguenti: «ad una o più imprese che si impegnino ad erogare il servizio o i servizi».

5.31

PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «medesima impresa» con le seguenti: «medesimo soggetto giuridico». Al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «procedura concorsuale» inserire le seguenti: «a evidenza pubblica».

5.46

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza, gli enti locali procedono in linea di massima attraverso delega attribuita ad uno degli enti concedenti».

5.8

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d) dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dal comma

1 del presente articolo, sono applicate osservando le seguenti condizioni:

a) i comuni e le province che partecipino a società per azioni a prevalente capitale privato, costituite almeno un anno prima della data di entrata in vigore della presente legge per le quali la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, possono confermare con deliberazione consiliare motivata l'affidamento del servizio per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il passaggio dalla partecipazione maggioritaria al capitale sociale detenuta da enti locali ad una partecipazione minoritaria, qualora la scelta dei soci non sia stata effettuata tramite procedure ad evidenza pubblica, comporta, salvo il caso in cui gli enti stessi mantengano la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, la decadenza dall'affidamento diretto del servizio dal momento della conclusione delle procedure per il nuovo affidamento dello stesso. Il servizio continua ad essere erogato dalla società affidataria fino alla conclusione delle procedure stesse.

1-ter. Sono abrogati:

a) il Testo Unico 15 ottobre 1925, n. 2578, con esclusione degli articoli 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, 25, comma 1, e 26;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, salvo gli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 38, 39, 40 comma 1, 2 e 6, 41, comma 1, 44 comma 1, 2 e 52, comma;

c) il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

d) la sezione I del capo XVIII del Testo Unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

e) l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, limitatamente alle parole: «delle provincie e dei comuni, singole o consorziate»;

f) l'articolo 8, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'articolo 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281, limitatamente alle parole: «nonchè da loro aziende e consorzi»;

g) l'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 946, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;

h) l'articolo 25, comma 1, limitatamente alla frase: «e relative aziende» e comma 2, limitatamente alla frase: «e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali», della legge 5 agosto 1978, n. 468;

i) gli articoli 4 e 5, comma 21, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.;

l) l'articolo 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

m) gli articoli 27-septies e 27-novies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;

n) il numero 5 dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441;

o) gli articoli 12-bis, 12-ter e 15, comma 8, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

p) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;

q) l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente alle parole «aziende speciali».

5.20

GUERZONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Il comma 6 ed il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

1-*ter*. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.142, è abrogato».

5.21

SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano previa verifica dei parametri di economicità, efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2, comma 3 della presente legge».

5.35

PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

“1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione più di un comune con popolazione tra i 15.000 e i 30.000 abitanti”».

5.0.1

BORTOLOTTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Norma transitoria)

1. La trasformazione delle aziende speciali di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1992, n. 142 in società per azioni, deve essere perfezionata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

73ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 15,15.**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*
AYALA.**IN SEDE DELIBERANTE****(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO propone di dare per acquisito nella nuova sede il dibattito svoltosi in sede referente. La Commissione concorda.

In particolare la Commissione conferma l'adozione del testo proposto dal comitato ristretto come testo base per le votazioni.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il relatore CALVI manifesta qualche perplessità verso l'approvazione dell'emendamento 1.1 che sembra perseguire obiettivi più di forma che di sostanza. Pertanto non ne auspica l'approvazione, ritenendo preferibile invece la formulazione dell'articolo 1 quale prospettata dal comitato ristretto. Parimenti esprime avviso contrario agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

In senso difforme si esprime il sottosegretario AYALA che auspica l'accoglimento dell'emendamento 1.1, proprio perchè non si discosta in modo considerevole dal testo del comitato ristretto.

Il senatore RUSSO auspica una soluzione unitaria riguardo ad eventuali modifiche del testo del comitato ristretto. Qualora però non si dovesse addivenire a ciò, aderirebbe alla avviso del relatore.

Per dichiarazione di voto contraria al testo del comitato ristretto interviene il senatore BERTONI, che preannuncia quindi voto favorevole all'emendamento 1.1, che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Nei confronti degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 esprime avviso contrario il sottosegretario AYALA. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti sono quindi respinti.

Posto ai voti, l'articolo 1 del testo del comitato ristretto è poi approvato.

È successivamente posto ai voti l'articolo 2 del testo del comitato ristretto che risulta approvato.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'intero articolo.

Parere ad esso contrario è espresso dal relatore CALVI.

Posto ai voti il mantenimento dell'articolo 3, esso è approvato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore CALVI esprime avviso contrario all'emendamento 4.1, come pure all'emendamento 4.2 (che altera il difficile riequilibrio fra la posizione processuale del pubblico ministero e quella della difesa che il testo del comitato ristretto cerca di costruire), 4.3 e 4.4. Nei confronti degli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 il relatore dichiara infine di rimettersi alla Commissione.

Il sottosegretario AYALA si dichiara parimenti contrario agli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.0.1 e 4.0.2.

Il senatore BATTAGLIA fa proprio l'emendamento 4.1, stante l'assenza del proponente. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore CIRAMI ipotizza una riformulazione dell'emendamento 4.2, che però non è accolta dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 è quindi respinto.

L'emendamento 4.3 è illustrato dal senatore MILIO.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto.

L'emendamento 4.4 è illustrato dal senatore BATTAGLIA.

Posto ai voti, l'emendamento 4.4 è respinto, mentre è approvato l'articolo 4 nel testo del comitato ristretto.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento aggiuntivo 4.0.1, che mira a salvaguardare in casi marginali gli elementi di prova acquisiti

con incidente probatorio e altrimenti non più acquisibili in un secondo momento.

Il relatore CALVI, nel manifestare il suo tendenziale favore all'emendamento, che si è esplicitato con la rimessione alla volontà della Commissione, prospetta una riformulazione dell'emendamento 4.0.1.

Il senatore SENESE accoglie la proposta.

In senso adesivo si esprime il senatore CENTARO.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 4.0.2.

Il presidente ZECCHINO e il senatore CENTARO prospettano la soppressione dell'aggettivo «serio».

Il senatore SENESE, pur comprendendo le ragioni dei colleghi ora intervenuti, teme che si offra, così facendo, troppo spazio a possibili condotte ostruzionistiche nel processo.

Il senatore FASSONE difende la formulazione dell'emendamento 4.0.2 ed in senso adesivo si esprime il relatore CALVI.

Posto ai voti, l'emendamento aggiuntivo è approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 4.0.3.

Il senatore CENTARO preannuncia il suo voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Si procede successivamente all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CALVI illustra il testo dell'articolo 5, quale elaborato dal comitato ristretto; esprime tuttavia avviso favorevole all'emendamento 5.1 e contrario ai restanti.

Il sottosegretario AYALA, espresso compiacimento per l'avviso del relatore nei confronti dell'emendamento 5.1, manifesta contrarietà all'approvazione dei restanti emendamenti.

Per dichiarazione di voto prende la parola il senatore CENTARO, il quale si pronuncia a favore del contenuto degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, mentre è contrario sia alla formulazione del testo del comitato ristretto sia alla riformulazione del Governo dell'articolo 5.

Il senatore RUSSO difende invece *in toto* la formulazione dell'articolo 5, quale prospettata dal comitato ristretto, ma si dichiara altresì disponibile all'accoglimento dell'emendamento 5.1.

Il senatore CIRAMI mostra invece forti perplessità sull'emendamento 5.1 e si dichiara disponibile all'approvazione solo del comma 1 del testo del comitato ristretto.

Il senatore FASSONE invita, per coerenza con quanto sinora votato, a non stravolgere il testo prospettato dal comitato ristretto.

Il relatore CALVI aderisce a quanto dichiarato dal collega Fassone.

Il senatore BERTONI fa presente che l'emendamento 5.1, connotandosi per la natura transitoria, dovrà, se approvato, essere collocato non all'interno dell'emananda normativa sulle valutazioni delle prove, bensì fra le norme transitorie del codice di rito.

La senatrice BARBIERI chiede la sospensione della sospensione dei lavori, in ragione dei concomitanti impegni dell'Aula.

Il senatore RUSSO appoggia la richiesta, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento.

Il presidente ZECCHINO accerta che la richiesta è stata presentata dal prescritto numero di commissari e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 964

Art. 1.

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto sull'accordo delle parti».

Art. 2.

L'articolo 514 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 514. - (*Letture vietate*). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512 e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5».

Art. 3.

All'articolo 238, comma 5, del codice di procedura penale, aggiungere in fine la seguente frase:

«Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, e queste si avvalgono della facoltà di non rispondere, i verbali di tali dichiarazioni non possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti non vi consentono».

Art. 4.

All'articolo 392 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente comma:

«3. Il pubblico ministero può altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 quando comunque ha ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sulla base delle norme in precedenza in vigore. L'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della legge, ha già chiesto il rinvio a giudizio.

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 964**

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 513. - *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).* - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

2. Se le dichiarazioni indicate nel comma 1 riguardano fatti concernenti la responsabilità di altri, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo dell'imputato contumace o assente, ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale.

3. Se non è possibile ottenere la presenza dell'imputato o se egli rifiuta di sottoporsi all'esame, le dichiarazioni non possono essere utilizzate come elementi di prova nei confronti di altro imputato, salvo si tratti di dichiarazioni rese al giudice nell'incidente probatorio o nell'udienza preliminare.

4. La disposizione prevista dal comma 3 non si applica se l'impossibilità di ottenere la presenza dell'imputato è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero se risulta che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità in seguito alle quali si rifiuta di sottoporsi ad esame.

Art. 513-bis. - *(Lettura delle dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso).* - 1. Se dichiarazioni previste dall'articolo 513, comma 1, sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante, ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale.

2. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante o se egli si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice, sentite le parti, dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al giudice nell'incidente probatorio o nell'udienza preliminare, ovvero anche delle altre dichiarazioni, quando l'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante è dovuta a fatti o circostanze imprevedibili ovvero risulta che il dichiarante è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità in seguito alle quali si avvalga della facoltà di non rispondere."».

1.1

IL GOVERNO

Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole: «delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero» con le parole: «delle sue dichiarazioni rese al pubblico ministero».

1.2

MILIO

Al capoverso 1 del comma 1, sostituire le parole: «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso» con le altre: «non possono essere utilizzate nei confronti di altri imputati del medesimo reato o di reato connesso».

1.3

MILIO

Al capoverso 2 del comma 1, ultima parte, sostituire il periodo da: «qualora il dichiarante si avvalga» a: «sull'accordo delle parti» con il seguente: «qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, salva la disposizione dell'articolo 511, comma 1, se le dichiarazioni sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, le dichiarazioni da lui precedentemente rese non possono essere utilizzate nel dibattimento».

1.4

MILIO

Dopo il capoverso 2 del comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

«2-bis. - Il coimputato del medesimo reato o l'imputato in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 ha l'obbligo, a pena di decadenza dai benefici previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di rispondere al giudice e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a suo carico. Se non completa il controesame le sue dichiarazioni restano inutilizzabili».

1.5

MILIO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

MILIO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale le lettere *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*, o quando vi è comunque motivo di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame nel dibattimento;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quanto ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a)* e *b)*, o quando vi è comunque motivo di ritenere che le persone possano sottrarsi all'esame nel dibattimento".».

4.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

All'art. 392 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

"3. Le parti possono altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 quando comunque si ha ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale".».

4.3

MILIO

Al capoverso, sostituire le parole: «Il Pubblico Ministero può» con le altre: «le parti possono».

4.4 BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, VALENTINO, CENTARO, GRECO, CIRAMI, CALLEGARO, SCOPELLITI, MILIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«4-bis.

All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“2. Le suddette prove non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile prima dell'emersione dei suddetti indizi”.

4.0.1

SENESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«4-bis.

All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

“2. Le suddette prove non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile prima che siano emersi i suddetti indizi”.

4.0.1 (Nuovo testo)

SENESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«4-bis.

All'articolo 512-*bis*, del codice di procedura penale, sostituire il punto finale con una virgola ed aggiungere le seguenti parole: “semprechè non ricorra un serio disaccordo tra le parti sulla rilevanza o la completezza o la veridicità delle dichiarazioni”.

4.0.2.

SENESE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«4-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'accompagnamento coattivo può essere disposto anche per l'assunzione dell'esame quando l'imputato ha reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.”».

4.0.3

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Gli articoli 238, comma 5, 513, 513-bis e 514 del codice di procedura penale, come sostituiti o modificati dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, non si applicano nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già iniziato l'azione penale.».

5.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'ultimo periodo, dalla parola: «l'inutilizzabilità» alla parola: «giudizio».

5.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO
Antonino, VALENTINO, CIRAMI, CALLEGARO

Sopprimere il seguente ultimo periodo:

«L'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero alla data di entrata in vigore della legge ha già chiesto il rinvio a giudizio».

5.3

MILLIO

Dopo le parole «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» sopprimere la rimanente parte dell'articolo.

5.4

BATTAGLIA, VALENTINO, CALLEGARO

Sopprimere il periodo dalle parole: «Restano validi..... » fino alla fine.

5.5

CENTARO

Sostituire l'ultimo periodo, dalla parola: «l'inutilizzabilità» alla parola: «giudizio» con il seguente: «l'inutilizzabilità prevista dagli articoli 1, 2 e 3 non opera nei processi già in fase dibattimentale alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.6

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO
Antonino, VALENTINO, CIRAMI, CALLEGARO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

32ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1336) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un Partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati*

(1337) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati*

(1338) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati*

(1339) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995, approvato dalla Camera dei deputati)*

(1555) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati*

(1556) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati*

(1558) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto)

Il presidente MIGONE propone che si proceda ad un esame congiunto di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno riguardanti accordi di associazione o di partenariato tra paesi dell'Europa centro-orientale e la Comunità europea, fermo restando che dopo la discussione congiunta ogni disegno di legge avrà un distinto esito procedurale.

La Commissione concorda.

Il Presidente dà quindi la parola al rappresentante del Governo, affinché svolga un intervento introduttivo sul quadro generale dei rapporti fra l'Unione europea e i paesi di nuova democrazia, nel cui contesto si collocano gli importanti accordi in esame.

Il sottosegretario FASSINO dichiara anzitutto di condividere l'opportunità di un esame congiunto degli accordi internazionali dal contenuto analogo, perchè ciò consente di approfondire i principali problemi della politica estera. Auspica pertanto che anche l'Assemblea del Senato possa adottare un simile metodo di lavoro, compatibilmente con la programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Le scelte di politica estera dell'Italia concordano sostanzialmente con gli indirizzi per l'allargamento dell'Unione europea, stabiliti progressivamente dal Consiglio europeo negli ultimi anni, nel considerare complementari l'integrazione dei paesi centro-orientali e quella dei paesi del bacino mediterraneo. A tal riguardo è fondamentale la svolta determinata con la Conferenza euromediterranea di Barcellona: da quel momento l'Unione europea non considera più il Mediterraneo come la sua frontiera meridionale, ma pensa ai paesi nordafricani e medio-orientali come al Sud dell'Europa, in una prospettiva di progressiva integrazione.

L'allargamento dell'Unione sarà ovviamente un processo graduale, che investirà in un primo momento i paesi dell'Europa centrale già associati, per i quali il negoziato di adesione dovrebbe cominciare nel 1998. Per i paesi dell'ex Unione sovietica e dell'ex Jugoslavia, come del resto per i *partners* mediterranei, l'integrazione con l'Unione europea avverrà necessariamente in tempi più lunghi e in forme più graduali; tuttavia essa ha un fondamentale significato politico, prima ancora che economico, perchè costituisce la principale garanzia che l'Europa può offrire alla stabilizzazione e al consolidamento della democrazia in quelle aree nevralgiche.

In particolare, gli accordi in esame prevedono l'associazione alle Comunità europee di Estonia e Lettonia - un analogo accordo è stato concluso con la Lituania ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati - mentre per altri paesi ex sovietici che fanno parte attualmente della Comunità di Stati Indipendenti i relativi accordi prevedono rapporti di partenariato e di cooperazione. Questa differente impostazione corrisponde ovviamente alle diverse realtà dei paesi in questione, ma ciò non deve indurre a sottovalutare l'importanza politica di ciascun accordo. Se si considera che parallelamente è in atto un processo di allarga-

mento della NATO e una discussione sul nuovo sistema di sicurezza in Europa, si può apprezzare l'importanza degli accordi in esame anche sotto tale profilo, poichè l'Unione europea offre ai paesi baltici e all'Ucraina anche una garanzia politica che in qualche modo surroga le garanzie militari che, in questa fase storica, la NATO non potrebbe offrire loro.

Infine il sottosegretario Fassino sottolinea che l'Italia persegue contemporaneamente gli stessi obiettivi politici in ambito multilaterale - attraverso l'Unione europea - e nei rapporti bilaterali con i paesi mediterranei e dell'Europa centro-orientale, favorendo sempre i processi di pace e l'evoluzione democratica di tutti gli Stati della regione.

Prende poi la parola il senatore BRATINA, relatore su tutti i disegni di legge in titolo, che dichiara di condividere le linee di politica estera esposte dal rappresentante del Governo, le quali risultano conformi allo *status* di media potenza dell'Italia e alla sua volontà di mantenere, in maniera non velleitaria, un alto profilo nelle relazioni internazionali. Gli accordi in esame, il cui contenuto è in larga parte analogo alle disposizioni tipiche degli accordi di associazione o di partenariato, tengono conto peraltro del diverso grado di evoluzione democratica dei paesi dell'Europa centro-orientale, nonchè degli specifici problemi derivanti dalla presenza di forti minoranze di diversa nazionalità.

Con una certa approssimazione i paesi con i quali sono stati conclusi gli accordi in esame si possono suddividere in tre aree: quella dei paesi baltici, storicamente e geograficamente vicina all'Europa settentrionale; quella costituita da Bielorussia, Ucraina e Moldavia, che si considerano parte integrante dell'Europa centrale e aspirano a una rapida integrazione con l'Unione europea; quella infine rappresentata da paesi come il Kazakistan e il Kirghizistan, che possono essere considerati per l'Europa Stati di frontiera, ma che mirano comunque a sviluppare rapporti di cooperazione in tutti i campi.

Il problema delle minoranze è particolarmente acuto in questi ultimi due paesi, ma anche negli Stati occidentali dell'ex Unione sovietica vi è una forte percentuale di cittadini di nazionalità russa, i cui diritti inizialmente non sono stati garantiti secondo *standard* europei; in particolare, tale problema è profondamente avvertito nei paesi baltici e nella Crimea, che rivendica uno statuto di autonomia nei confronti della Repubblica ucraina. È auspicabile che la progressiva integrazione con l'Unione europea faciliti una soluzione pacifica ed equilibrata di tali delicate questioni.

Infine il relatore Bratina invita il Governo a dare il massimo sviluppo ai rapporti bilaterali con i paesi dell'Europa centro-orientale, senza tralasciare la cooperazione in campo culturale, che è fortemente richiesta per l'influenza che la cultura italiana ha avuto in quei paesi.

Il senatore PORCARI si dichiara favorevole agli accordi in esame, nella consapevolezza della necessità di coinvolgere i paesi dell'ex Unione sovietica nel processo di integrazione europea. È però essenziale che, nell'ambito delle privatizzazioni già avviate, siano rispettati i diritti degli ex proprietari dei beni nazionalizzati. Tale problema, che riguarda cittadini europei di varie nazionalità inclusi non pochi italiani, è particolar-

mente acuto per gli ebrei dell'Europa orientale, i quali hanno dovuto subire prima le persecuzioni naziste e successivamente l'esproprio dei loro beni da parte dello Stato sovietico. Invita perciò il Governo italiano ad assumere adeguate iniziative, affinché i paesi che desiderano essere *partners* dell'Unione europea accettino anche i principi fondamentali della civiltà giuridica europea.

La senatrice SQUARCIALUPI si sofferma sull'accordo di partenariato e cooperazione relativo all'Ucraina, in cui vi è una previsione piuttosto velleitaria riguardante la formazione dei giornalisti. Sarebbe meglio a suo avviso concentrare i rapporti di collaborazione in settori più rilevanti, come la formazione dei tecnici e di altre professionalità essenziali allo sviluppo sociale ed economico del paese.

Il senatore RUSSO SPENA pone in risalto l'esigenza morale e politica di collegare la collaborazione economica con il rispetto dei diritti umani negli Stati *partners*. Tale collegamento è particolarmente significativo per i paesi dell'ex Jugoslavia, in considerazione del gravissimo conflitto divampato negli ultimi anni; in particolare, l'Europa avrebbe potuto fare di più per indurre la Croazia a rispettare i diritti delle minoranze e per evitarne l'involuzione autoritaria. Un problema analogo si pone nei confronti della Turchia, già associata all'Unione europea, per l'atteggiamento del suo governo verso la popolazione curda e per l'intervento militare a Cipro.

Per quanto riguarda il partenariato euromediterraneo, dichiara di apprezzare il dialogo politico che ha animato la Conferenza di Barcellona e sottolinea l'opportunità di contrastare i flussi migratori non già con metodi polizieschi, ma creando un sistema di convenienze economiche che crei una domanda di lavoro nei paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

L'allargamento della NATO a paesi già appartenenti al Patto di Varsavia è una svolta delicatissima di cui non sono state valutate a sufficienza le motivazioni e le implicazioni. Basti pensare al documento dell'Alleanza atlantica che prevede la possibilità di dispiegare armi nucleari sul territorio dei nuovi Stati membri, per comprendere come la Russia possa sentirsi minacciata da tale allargamento e reagire in direzioni non certo auspicabili da parte di chi ha a cuore la pace e la sicurezza dell'Europa. In particolare, vi potrebbe essere una deriva nazionalistica in politica interna, mentre nelle relazioni internazionali si registra già un avvicinamento ai governi di Pechino e di Teheran.

In conclusione, il senatore Russo Spena ritiene che si debba prendere in seria considerazione la proposta, avanzata dalla Russia al Vertice dell'OSCE di Lisbona, di valorizzare tale organizzazione nell'ambito della nuova architettura di sicurezza europea.

La senatrice DE ZULUETA osserva brevemente come questi accordi di partenariato siano strumenti validi non solo per lo sviluppo economico ma anche per la crescita della democrazia e che l'attuazione di essi dipende in gran parte dal rispetto degli *standard* del livello dei valori democratici e dei diritti umani, rileva che a questi va data priorità nel rapporto bilaterale con i paesi interessati e, a tal fine, è lecito chie-

dersi con quali mezzi la diplomazia e la politica estera italiana intendano farvi fronte.

Il senatore BOCO condivide la sensazione di difficoltà nel discutere in termini complessivi questi accordi che meriterebbero un esame più dettagliato. Sul tema generale dei diritti civili, rileva che da parte europea occorre ancora promuovere e rendere concreto il monitoraggio e che la diplomazia internazionale deve assumere maggiori responsabilità per evitare di far pagare alle popolazioni i conflitti emergenti. Sottolinea l'estrema importanza di questi accordi di partenariato con i paesi dell'Europa centrale, paesi che presentano una realtà complessa dato che gli spostamenti delle popolazioni che le compongono porteranno nei prossimi decenni ad affrontare il problema della convivenza e della ristrutturazione sociale a cui le giovani democrazie dovranno fornire risposte. Grande importanza riveste perciò il ruolo della politica estera europea e dei singoli Stati, fra cui l'Italia già fra i primi interlocutori economici dovrà impegnarsi ad affiancare queste nuove esperienze. Si sofferma su un particolare aspetto economico, in quanto è stato valutato che il 38 per cento del gas naturale dell'intero pianeta si trova nei territori dell'ex Unione Sovietica, fatto che dovrà porsi in posizione centrale nella politica europea dei prossimi anni: se ne dovrà tener conto nei rapporti bilaterali e in quelli multilaterali perchè il fabbisogno energetico del prossimo millennio non sarà scindibile dalla relazione con le fonti di approvvigionamento, per cui occorre sin d'ora porre le basi per costruire un percorso comune sostenuto da un'evoluzione culturale che crei un nuovo modello di interscambio prevenendo i conflitti. Come ultima annotazione richiama l'attenzione in particolare sui due paesi a matrice islamica, il Kazakistan e il Kirghizistan, allo scopo di non sottovalutare le tensioni delle aree limitrofe, ritenendo opportuno che il Governo italiano approfondisca con particolare cura i rapporti bilaterali.

Il senatore CORRAO richiama l'attenzione, per quanto riguarda lo sviluppo dei partenariati con i paesi del Mediterraneo, sul rischio di far pagare al meridione d'Italia tutto il processo estramamente accelerato dell'evoluzione economica di questi paesi: non sono state prese infatti, in campo europeo, decisioni concrete su programmi globali che inseriscano nel nuovo quadro di sviluppo le zone arretrate del sud d'Italia. Allo stesso modo occorre unificare gli sforzi della politica estera con un raccordo tra potere centrale e regioni in modo che queste ultime possano essere protagoniste della realizzazione degli impegni presi: molti di questi trattati dovrebbero essere sottoposti ad una conferenza delle regioni interessate, in modo da trovare una mediazione per i conflitti che possono insorgere nelle economie rivierasche, inserendo in un progetto generale le scelte da effettuare. In ultimo ricorda la necessità di avvicinare e di armonizzare sistemi giuridici di radici così diverse come quelli discendenti dai paesi a cultura islamica, che già oggi hanno mostrato limiti nella vicendevoles certezza del diritto.

Il senatore ANDREOTTI condivide l'aspetto centrale dell'esposizione del Sottosegretario circa la necessità di coesistenza di una politica multilaterale europea con una bilaterale italiana, nella consapevolezza che

non vi sia divario nè contrasto fra il Centro Europa ed il Mediterraneo. Si tratta comunque di evitare di accentuare l'importanza militare di alleanze che potrebbero sorgere in quanto occorre essere cauti di fronte ad una situazione critica che la Russia sta attraversando. A fianco degli accordi economici sarà importante creare un sistema di sicurezza diverso dall'allargamento puro e semplice della NATO, utilizzando organismi già esistenti e non confondendo i momenti storici.

Il presidente MIGONE osserva brevemente come titolo di merito per il Governo sia costituito dall'aver dato forte impulso ai rapporti con i paesi centro-europei, cosa che deve esser ora accompagnata da uguali iniziative con l'area mediterranea, in particolare sollecitando la firma di altri accordi di partenariato con Stati di importanza rilevante come l'Egitto. Il Governo italiano deve porsi come interprete dinamico delle tendenze europee, mirando ad una concezione sociale, economica e politica dei rapporti multilaterali, non enfatizzandone l'aspetto militare: questo *handicap* imputabile al ritardo della consapevolezza europea ha trovato radici nella crisi stessa della NATO e delle sue finalità ed è stata sostenuta da esigenze della politica interna americana. Infine concordando con le osservazioni emerse da più parti, ed in particolare con la necessità di dialogare in tutte le direzioni sul problema del rispetto dei diritti umani, intende segnalare il rammarico per la drastica riduzione del finanziamento della cooperazione che ha permesso di svolgere una efficace politica estera nei confronti della Bosnia, augurandosi che almeno il blocco burocratico venga rimosso.

Il sottosegretario FASSINO rispondendo brevemente agli oratori intervenuti assicura il senatore Porcari circa l'impegno del Governo nel porre sempre in luce la questione del quadro giuridico nel quale si inseriscono gli accordi di partenariato, per garantire la certezza dello Stato di diritto; alla senatrice Squarcialupi segnala che la richiesta di formazione giornalistica è stata avanzata da quegli stessi paesi che hanno avvertito la necessità di aprirsi al pluralismo dell'informazione, passaggio fondamentale per la costruzione di uno Stato democratico; al senatore Russo Spena ricorda che dal punto di vista politico la questione della salvaguardia dei diritti umani si è sempre posta non in termini di *aut aut* ma più utilmente mantenendo una pressione costante su quei paesi su cui le violazioni si palesano. Dopo aver precisato che nei rapporti con la Croazia l'obiettivo perseguito è sempre quello di consolidare democrazia e pluralismo, mantenendo i rapporti con tutte le forze presenti, osserva che nel caso più delicato della Bielorussia il Governo italiano mantiene una posizione di apertura e di sorveglianza della situazione senza peraltro stabilire regolari scambi diplomatici a segnale della sospensione del proprio giudizio. Infine auspica che si svolga una discussione sull'allargamento della NATO in una futura seduta, e precisa brevemente che l'atteggiamento del Governo non è passivo nè acquiescente, mantenendo serrate le relazioni con la Russia, nella consapevolezza che se vi sarà un allargamento esso dovrà avvenire senza strappi nè destabilizzazioni, mentre contemporaneamente si sostiene l'inquadramento della sicurezza europea in altri organismi.

Il relatore BRATINA concordando con molte delle osservazioni emerse intende sottolineare la necessità di approfondire i problemi bilaterali inerenti la formazione culturale che dovrà costituire il substrato portante affinché questi forti legami economici siano accompagnati, paese per paese, dal progressivo compiersi del processo democratico.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale. Avverte che sono pervenuti per ciascuno dei disegni di legge i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione.

Posti quindi separatamente ai voti, la Commissione approva all'unanimità i mandati al senatore BRATINA a riferire favorevolmente all'Assemblea sui singoli disegni di legge in titolo.

(1557) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente MIGONE avverte che sono giunti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione.

Pone quindi ai voti il mandato al senatore Porcari a riferire favorevolmente all'Assemblea, sull'approvazione del disegno di legge in esame.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1997

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 8,50.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Castellani e per l'interno Vigneri.

IN SEDE REFERENTE

(1969) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il provvedimento in titolo è stato inserito all'ordine del giorno della odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea. Stante la necessità, quindi, di concludere l'esame in Commissione per consentire all'Assemblea di iniziarne l'esame, in vista della definitiva conversione nei termini costituzionalmente previsti, il previsto parere della 5ª Commissione permanente, sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti verrà espresso per l'Assemblea.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il relatore STANISCIA e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore BONAVITA chiede che l'emendamento 1.3 sia votato per parti separate, ponendo in votazione prima la parte che termina con le parole: «di lire 40.000 milioni».

Non facendosi osservazioni, il Presidente ANGIUS pone in votazione la prima parte dell'emendamento 1.3, avvertendo che se tale parte dovesse essere approvata, verrà messa in votazione la restante parte dell'emendamento; se invece tale prima parte dovesse essere respinta risulteranno preclusi sia la parte restante dell'emendamento che tutti gli emendamenti da 1.4 a 1.28, che contengono una identica formulazione.

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 1.3 viene respinta. Vengono quindi dichiarati preclusi tutti i successivi emendamenti fino all'emendamento 1.28.

Dopo un intervento del senatore ROSSI, che chiede al Presidente chiarimenti in merito alla dichiarazione di preclusione, il Presidente ANGIUS ribadisce che, essendo stata respinta la prima parte dell'emendamento, che modifica il testo del decreto-legge per la parte relativa all'importo degli interventi, non possono essere posti ai voti tutti gli emendamenti che ripropongono tale modifica.

Il senatore BONAVITA chiede che l'emendamento 1.29 sia votato per parti separate, ponendo in votazione prima la parte che termina con le parole: «di Grosseto e 30.000 milioni».

Non facendosi osservazioni, il Presidente ANGIUS pone in votazione la prima parte dell'emendamento 1.29, che viene respinta dalla Commissione.

Vengono pertanto dichiarati preclusi gli emendamenti da 1.30 a 1.54.

Il senatore BONAVITA chiede che l'emendamento 1.55 sia votato per parti separate, ponendo in votazione prima la parte che termina con le parole: «di lire 50.000 milioni».

Non facendosi osservazioni, il Presidente ANGIUS pone in votazione la prima parte dell'emendamento 1.55, che viene respinta dalla Commissione.

Vengono pertanto dichiarati preclusi gli emendamenti da 1.55 a 1.108.

Il senatore BONAVITA chiede che l'emendamento 1.109 sia votato per parti separate, ponendo in votazione prima la parte che termina con le parole: «per l'importo di lire 20.000 milioni».

Non facendosi osservazioni, il Presidente ANGIUS pone in votazione la prima parte dell'emendamento 1.109, che viene respinta dalla Commissione.

Vengono pertanto dichiarati preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fino all'emendamento 1.133.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore Rossi rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Su tali emendamenti il RELATORE e il Sottosegretario VIGNERI esprimono parere contrario, mentre il sottosegretario CASTELLANI invita a ritirare l'emendamento 2.9, rilevando che il Governo non è contrario alla disposizione, che è stata inserita in un disegno di legge da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.9, che viene ritirato dal senatore Rossi.

A maggioranza, si dà infine mandato al relatore Staniscia di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1969, di conversione del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1969**Art. 1.**

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «A valere» fino a: «relativi» con le seguenti: «Le somme del Fondo, come rideterminato dal comma 1 per l'anno 1996, sono attribuite alle province, ai comuni e alle comunità montane, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel modo seguente:».

1.1

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera f).

1.2

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Grosseto e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Biella».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.3

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Arezzo e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Siena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.4

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lucca e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Livorno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.5

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pistoia e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pisa».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.6

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Firenze e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Massa Carrara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.7

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ravenna e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Forlì».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.8

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ferrara e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bologna».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.9

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Reggio Emilia e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Modena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.10

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Piacenza e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.11

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Imperia e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di La Spezia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.12

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Genova e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Savona».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.13

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pordenone e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Gorizia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.14

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vicenza e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Udine».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.15

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Verona e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Belluno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.16

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Padova e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rovigo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.17

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Venezia e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Treviso».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.18

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Trento e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.19

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Aosta e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rimini».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.20

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Mantova e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bergamo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.21

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cremona e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Brescia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.22

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lecco e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.23

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Sondrio e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Milano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.24

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cuneo e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Novara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.25

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Asti e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Alessandria».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.26

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Torino e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vercelli».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.27

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Varese e 40.000 milioni a favore del comune e della provincia di Como».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «605.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «480.000».

1.28

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Grosseto e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Biella».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.29

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Arezzo e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Siena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.30

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lucca e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Livorno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.31

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pistoia e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pisa».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.32

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Firenze e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Massa Carrara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.33

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ravenna e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Forlì».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.34

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ferrara e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bologna».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.35

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Reggio Emilia e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Modena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.36

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Piacenza e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.37

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Imperia e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di La Spezia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.38

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Genova e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Savona».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.39

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pordenone e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Gorizia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.40

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vicenza e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Udine».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.41

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Verona e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Belluno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.42

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Padova e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rovigo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.43

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Venezia e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Treviso».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.44

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Trento e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.45

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Aosta e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rimini».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.46

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Mantova e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bergamo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.47

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cremona e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Brescia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.48

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lecco e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.49

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Sondrio e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Milano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.50

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cuneo e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Novara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.51

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Asti e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Alessandria».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.52

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Torino e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vercelli».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.53

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Varese e 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Como».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «585.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «460.000».

1.54

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Como».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.55

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bergamo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.56

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Trieste».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.57

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Biella».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.58

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Grosseto».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.59

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Siena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.60

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Arezzo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.61

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Livorno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.62

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lucca».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.63

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pisa».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.64

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pistoia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.65

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Massa Carrara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.66

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Firenze».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.67

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Forlì».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.68

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ravenna».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.69

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bologna».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.70

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ferrara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.71

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Modena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.72

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Reggio Emilia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.73

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.74

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Piacenza».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.75

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di La Spezia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.76

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Imperia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.77

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Savona».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.78

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Genova».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.79

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Gorizia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.80

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pordenone».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.81

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Udine».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.82

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vicenza».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.83

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Belluno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.84

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Verona».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.85

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rovigo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.86

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Padova».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.87

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Treviso».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.88

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Venezia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.89

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.90

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Trento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.91

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rimini».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.92

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Aosta».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.93

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bergamo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.94

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Mantova».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.95

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Brescia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.96

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cremona».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.97

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.98

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lecco».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.99

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Milano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.100

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Sondrio».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.101

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Novara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.102

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cuneo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.103

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Alessandria».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.104

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Asti».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.105

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vercelli».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.106

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Torino».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.107

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 50.000 milioni a favore del comune e della provincia di Varese».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «575.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «450.000».

1.108

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pistoia e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pisa».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.109

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ravenna e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Forlì».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.110

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Ferrara e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bologna».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.111

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Reggio Emilia e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Modena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.112

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Piacenza e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.113

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Imperia e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di La Spezia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.114

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Genova e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Savona».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.115

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Pordenone e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Gorizia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.116

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vicenza e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Udine».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.117

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Verona e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Belluno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.118

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Padova e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rovigo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.119

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Venezia e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Treviso».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.120

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Trento e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.121

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Aosta e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Rimini».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.122

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Mantova e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Bergamo».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.123

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cremona e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Brescia».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.124

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lecco e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Parma».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.125

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Sondrio e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Milano».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.126

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Cuneo e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Novara».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.127

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Asti e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Alessandria».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.128

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Torino e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Vercelli».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.129

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Varese e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Como».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.130

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Grosseto e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Biella».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.131

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Arezzo e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Siena».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.132

ROSSI, MORO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali, per l'importo di lire 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Lucca e 20.000 milioni a favore del comune e della provincia di Livorno».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sostituire la cifra: «525.400» con la seguente: «565.400»; e all'articolo 3, comma 1, sostituire la cifra: «400.000» con la seguente: «440.000».

1.133

ROSSI, MORO

Art. 2.

All'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «6,5 per cento» con le seguenti: «34 per cento»; e le parole: «3 per cento» con le seguenti: «8 per cento» e aggiungere alla fine del primo periodo: «e alla provincia di Varese per l'8 per cento».

2.1

ROSSI, MORO

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «3 per cento» aggiungere le seguenti: «e alla provincia di Varese per il 3 per cento».

2.2

ROSSI, MORO

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997 e il 31 dicembre 1998».

2.3

ROSSI, MORO

All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: «sono prorogati di due anni» con le seguenti: «sono prorogati di tre anni».

2.4

ROSSI, MORO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. Per gli enti locali il termine ultimo per gli adempimenti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, lettere a), b) e c); all'articolo 8, comma 11, articolo 31, comma 1, e articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è fissato al 30 giugno 1997».

2.5

ROSSI, MORO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. Per i mutui dei comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000 con ammortamento a totale carico dello Stato relativi agli anni 1991 e 1992 il termine di decadenza è proposto al 30 aprile 1997 ed entro tale data devono essere impegnate le relative somme».

2.6

ROSSI, MORO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-ter. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

“141-bis. Le misure stabilite nel primo periodo del comma precedente si applicano anche agli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi degli enti locali”».

2.7

ROSSI, MORO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, i comuni possono stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di eseguire direttamente la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili nonché i relativi interessi, sanzioni o altro, ricorrendo al sistema bancario o postale quale forma di pagamento.

6-quater. Non si fa luogo al versamento di cui al presente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire diecimila.

6-quinquies. Per la riscossione coattiva, rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

2.8

ROSSI, MORO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-ter. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

“141-bis. Le misure stabilite nel primo periodo del comma precedente si applicano anche agli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi degli enti locali di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, e ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 504, e 15 novembre 1993, n. 507”».

2.9

ROSSI, MORO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1997

51ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ezio Castiglione, Direttore generale dell'ISMEA.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0027°)

Il PRESIDENTE propone, tenuto conto che non è stato finora possibile tenere la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 15, di procedere immediatamente all'audizione del dottor Castiglione, già programmata alle ore 15,15, convocando nuovamente la Sottocommissione al termine della seduta odierna.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla spesa e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: audizione del Direttore generale dell'ISMEA

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C09ª, 0001°)

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il dottor CASTIGLIONE sottolinea che i due fattori che condizionano la riflessione sul futuro della politica agricola nazionale concernono l'assetto assunto in Italia dai modelli di sviluppo del settore primario e l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht che ha reso l'agricoltura materia di competenza dell'Unione europea. Il ruolo della politica agri-

cola va, a suo avviso, calibrato sulla base dei bisogni di intervento statale dei contribuenti e con riferimento alla situazione istituzionale europea, anche tenuto conto che i limiti imposti dall'adesione all'Unione economica e monetaria hanno ridotto e presumibilmente ulteriormente potranno ridurre l'impegno statale verso il settore (anche con riferimento alla stessa spesa agricola comunitaria), in vista delle prospettive politiche di allargamento della Comunità verso est e dei nuovi obiettivi di coesione.

Il dottor Castiglione osserva quindi che, negli anni '90, l'Italia non ha approntato una programmazione organica per l'impiego delle risorse pubbliche in agricoltura, indicando, negli stessi documenti di programmazione economico-finanziaria, obiettivi assai generici con riferimento al comparto in esame: l'intervento pubblico di settore va quindi ricondotto ad una strategia più definita, che tenga conto delle nuove motivazioni che il settore può addurre per mantenere valido il patto con il contribuente (salubrità, difesa del territorio, tipicità, contributo allo sviluppo).

La spesa pubblica in agricoltura può essere valutata sotto il triplice profilo quantitativo, qualitativo e di costo burocratico.

Sotto il profilo quantitativo i dati disponibili sono riferiti al triennio 1991-1993 e sono proiettabili con buona approssimazione anche per il triennio 1994-1996 (tenendo conto delle riduzioni delle agevolazioni previdenziali, fiscali e dei trasferimenti statali alle Regioni, nonché degli aumenti derivanti dall'avvio della riforma della PAC). Nel complesso i dati per il primo triennio evidenziano un sostegno al settore agricolo pari a circa 26.570 miliardi annui di lire correnti e, per il triennio 1994-1996, sono stimabili con sufficiente approssimazione in circa 24.500 miliardi di lire annui.

Dopo aver sottolineato i diversi fattori di ordine fiscale, previdenziale, di cambio e finanziario, che potranno determinare un'ulteriore contrazione, nel prossimo triennio, del livello di sostegno al settore primario, il dottor Castiglione si sofferma analiticamente sull'analisi dei dati quantitativi inclusi nelle leggi finanziarie approvate nel corso degli anni '90; tali dati evidenziano come l'agricoltura ha subito riduzioni di trasferimenti in misura assolutamente rilevante, con un costante spostamento di risorse dagli investimenti alle misure di carattere annuale e contingente e con il progressivo venire meno di orizzonti temporali certi e pluriennali di finanziamento (progressivo spostamento di fondi dalle Tabelle B e F alle Tabelle A, C e D delle leggi finanziarie). Sottolineato, inoltre, il progressivo aumento percentuale delle somme allocate nelle citate Tabelle A e B (dal 20 al 49 per cento nel confronto tra i due periodi dianzi indicati), tale da implicare il ricorso a successivi provvedimenti parlamentari, il dottor Castiglione segnala anche l'andamento fortemente decrescente degli stanziamenti disposti in favore dell'AIMA per gli interventi nazionali (dai 1.100 miliardi del 1990 ai 172 miliardi del 1997).

Il dottor Castiglione fornisce quindi alcune valutazioni dei profili qualitativi della spesa pubblica in agricoltura così ripartita: aiuti diretti alla produzione (44,3 per cento); aiuti al reddito (22 per cento); aiuti per servizi e beni intermedi (16,5 per cento); aiuti agli investimenti aziendali e infrastrutturali (15,1 per cento); aiuti per la trasformazione e commer-

cializzazione dei prodotti agricoli (2,2 per cento). Dopo aver sottolineato come gli interventi hanno privilegiato le spese di sostegno al reddito e di carattere contingente, a scapito degli interventi di carattere pluriennale e strutturale (andamento che caratterizza anche la spesa operata in attuazione di misure strutturali cofinanziate dalla Comunità europea), il dottor Castiglione si sofferma sulla spesa per gli interventi socio-strutturali in agricoltura in regime di cofinanziamento comunitario.

Dopo aver ricordato che, in tema di interventi strutturali per l'agricoltura, dopo l'approvazione dell'Atto unico, le maggiori novità hanno riguardato l'attivazione, all'interno di programmi operativi, di interventi nelle aree degli Obiettivi 1 e 5b, l'oratore sottolinea l'impatto finanziario piuttosto modesto di tali interventi, la cui attivazione è stata altresì molto lenta. Nel primo quinquennio degli anni '90 i programmi operativi (regionali, multiregionali e di iniziativa comunitaria) hanno costituito appena il 9,2 per cento della spesa per misure strutturali, con forti ritardi nella concessione del finanziamento di parte nazionale e poi nella reale erogazione dei contributi: ciò per la evidente difficoltà delle Amministrazioni ad operare nell'ambito di programmi integrati a carattere plurisettoriale. Ritardi e difficoltà sono stati registrati anche per l'attuazione della nuova programmazione finanziaria, tanto che, alla fine del 1995, il rapporto tra pagamenti e stanziamenti era inferiore al 3 per cento per i programmi operativi regionali e al 9 per cento per quelli operativi multiregionali; peraltro, come è stato riconosciuto anche in sede comunitaria, l'Italia ha impresso, nell'ultimo semestre, una notevole accelerazione nell'utilizzo dei fondi strutturali: il volume di risorse attivato per tali interventi è andato negli anni aumentando (circa 8.190 miliardi di lire correnti con riferimento alle somme liquidate durante la prima metà degli anni '90 di cui 630 gestiti a livello centrale e il restante ammontare a livello regionale). Il dato più rilevante della spesa socio-strutturale degli anni '90 - prosegue il dottor Castiglione - è il crescente impatto delle misure di sostegno ai redditi (quasi la metà dei contributi sono stati erogati per il *set-aside*, lo spiantamento di vigneti, le indennità compensative per le aree svantaggiate e i premi di primo insediamento giovani), mentre si è ridotta la percentuale di spesa destinata agli investimenti per il primo periodo citato (dal 40 a circa il 33 per cento) e si è nettamente contratta la spesa per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (dal 25 al 13 per cento circa).

Con riferimento ai soggetti attuatori delle misure strutturali, va tenuto presente che il 92 per cento delle spese è gestito dalle Regioni, mentre più rilevante (28 per cento) è la presenza statale per le spese di trasformazione e commercializzazione. Con riferimento poi all'analisi territoriale di tale spesa, appaiono evidenti le contraddizioni della politica strutturale nella sua attuazione italiana: se il Sud ha beneficiato di circa il 56 per cento dei pagamenti, di questi circa il 60 per cento ha riguardato la concessione di aiuti al reddito, mentre la spesa operata negli anni '90 per investimenti aziendali si è concentrata nel Centro-Nord; quanto all'attuazione regionale dei regolamenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, quasi il 50 per cento si colloca nelle regioni meridionali e i pagamenti rivolti alla fornitura di servizi alle imprese hanno interessato per il 64 per cento le regioni del Centro-Nord.

Il dottor Castiglione passa quindi ad esaminare la spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sottolineando preliminarmente come la spesa derivante da decisioni comunitarie costituisca circa il 52 per cento delle somme erogate (disaggregando in base alla «fonte decisionale») e come quindi residui un rilevante margine di manovra per l'azione nazionale; peraltro la spesa ministeriale è caratterizzata dall'inesistente dotazione di spese di carattere discrezionale e non obbligatorio e comunque tali da richiedere deliberazioni del CIPE e successive registrazioni di conformità, quindi con un notevole allungamento dei tempi per «sbloccare» le risorse, sempre che non intervengano misure di politica economica che limitino le possibilità di impegno. Dopo avere sottolineato il carattere fortemente decrescente delle assegnazioni del CIPE in favore del Ministero (dai 1.157 miliardi del 1990 ai 282 miliardi del 1996), il dottor Castiglione sottolinea come non si sia provveduto ad adeguare la spesa al potenziamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento e come lo stesso dimensionamento della dotazione di personale (circa 1.130 unità) sia di gran lunga inferiore a quello del corrispondente dicastero francese.

Passando ad esaminare la ripartizione delle competenze agricole in base all'assetto costituzionale, il dottor Castiglione sottolinea che il modello costituzionale di ripartizione per materia delle competenze non è direttamente riconducibile ai principi di sussidiarietà e anche i momenti di partnership fra livello statale e regionale di governo sono ancora strutturati secondo procedimenti autorizzativi; vanno poi sottolineate le difficoltà con cui, anche a livello di assessorati regionali e di enti delegati, si sta adeguando la struttura amministrativa ai nuovi obiettivi di politica agraria. Va sottolineato, comunque, il costo amministrativo molto elevato della gestione dell'intervento pubblico (circa 40.000 unità di personale in carico al settore agricolo), tale da richiedere un'opera di razionalizzazione della struttura amministrativa. Avviandosi alla conclusione, il dottor Castiglione sottolinea che per mantenere valido il patto sociale tra contribuente e settore agricolo, occorre indirizzarsi verso nuove funzioni di politica agricola (salubrità, difesa del territorio, tipicità e contributo allo sviluppo economico); tenuto conto poi del consistente margine di manovra per l'azione nazionale, occorre rilevare che la stessa spesa comunitaria ha andamenti contraddittori, specie sul versante strutturale con risultati inferiori alle aspettative in termini di riduzione del divario socio-economico fra le Regioni. Occorre poi procedere al coordinamento della molteplicità di interventi attuati dai numerosi soggetti istituzionali, procedendo anche ad applicare misure di ingegneria amministrativa, per ridurre il costo burocratico dell'intervento pubblico; se quasi un terzo del sostegno pubblico al settore non è gestito a cura delle amministrazioni di settore (MIRAAF e regioni), bensì dai Ministeri delle finanze, del tesoro e del lavoro, occorre anche improntare il riparto delle competenze al principio di sussidiarietà. Altrettanto eloquente è il dato della spesa pubblica per il settore direttamente gestita dal MIRAAF (4,7); infine, occorre procedere a un ridisegno strategico della distribuzione territoriale della spesa. Conclusivamente, afferma che il problema della spesa pubblica in agricoltura si configura come un problema di qualità, più che di quantità, di maggior coordinamento

verso obiettivi di sviluppo generale e di equità territoriale, piuttosto che di mero incremento di poste in bilancio.

I Senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore PREDÀ chiede preliminarmente chiarimenti in ordine agli interventi attuativi dei finanziamenti erogati in relazione alla legge n. 752 del 1986 in materia di interventi programmati in agricoltura, evidenziando come, a suo avviso, non si sia proceduto a finanziare una filiera di progetti coordinati; nel soffermarsi quindi sul concetto di sussidiarietà, sottolinea che gli oltre 1.100 dipendenti del Ministero sono forse troppi, se si tiene conto del *referendum* e del nuovo assetto di competenze fra Stato e Regioni; a suo avviso è inoltre pletorico il numero dei soggetti dotati di ambiti di competenza per la spesa in agricoltura, il che richiede indubbiamente di delineare un quadro strategico per gli interventi nel settore.

Il senatore PIATTI, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro analitico di indagine compiuto, osserva che i dati non positivi emersi in ordine alla gestione della spesa pubblica sono opportunamente da collegare alle scelte e alle opzioni politiche da esercitare a monte: il ricorso a strategie di sostegno ai redditi produce una evidente dispersione e frammentazione della spesa, cui occorre contrapporre interventi sui nodi strutturali del settore, privilegiando gli interventi di spesa più qualificati; ciò potrà, a suo avviso, consentire un migliore sostegno anche a quelle aree più deboli, che rischiano di essere espulse in futuro dal mercato. Va poi tenuto conto dei profili istituzionali degli interventi in agricoltura, alla luce anche dei nuovi *referendum* promossi e di una opportuna riflessione sul ruolo regionale.

Il dottor CASTIGLIONE osserva, in relazione ai quesiti testè posti che, con la legge n. 752, si è operato con i piani di settore, cui hanno fatto seguito gli accordi interprofessionali, ma si tratta indubbiamente di una strumentazione di politica agraria ampiamente superata, se si tiene conto che altri paesi oggi si pongono degli obiettivi di politica agraria con riferimento all'azienda agroalimentare e alle sue interconnessioni con il territorio. Certamente è stata carente in Italia una riflessione di tipo strategico che prenda in esame, più che le ripartizioni Nord-Sud, i problemi delle zone svantaggiate e dei settori marginali. Quanto al numero dei dipendenti del MIRAAF (ulteriormente ridotto a meno di 800 unità, tenuto conto dei passaggi di personale alle Regioni), occorre privilegiare una riflessione di ordine qualitativo, incrementando il personale dei livelli superiori, tenuto conto delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Ministero. Il vero problema è certo quello del costo burocratico degli interventi, della assoluta inadeguatezza delle procedure amministrative rispetto alle esigenze di efficienza della spesa.

Il presidente SCIVOLETTO, nell'esprimere profondo apprezzamento per la relazione svolta, sottolinea che l'obiettivo dell'indagine è non solo l'accertamento del livello quantitativo della spesa con riferimento ai vari centri di erogazione, ma in particolare anche l'approfondimento delle

ragioni dei ritardi e delle strozzature nei livelli di erogazione degli interventi; chiede quindi quali strumenti possano essere introdotti, in via legislativa e amministrativa, per ovviare a tali problematiche e per accelerare la capacità di spesa delle amministrazioni.

Il senatore CUSIMANO, nel congratularsi per la relazione dettagliata e aliena da condizionamenti, svolta dal dottor Castiglione, si sofferma sui problemi di spesa in particolare delle regioni meridionali, sottolineando come siano stati proprio i progetti meridionali relativi agli interventi socio-strutturali a presentare tassi tra i più ridotti di realizzazione; al riguardo occorre accertare a chi vadano imputate le responsabilità di un situazione così sconcertante, specie se si considera che anche a livello regionale si registrano livelli assai elevati di residui passivi, problema comunque che presenta in elevata misura anche il bilancio statale, come ha avuto modo di sottolineare in occasione dell'esame dell'ultima manovra di finanza pubblica. Rilevata, inoltre, la grave crisi attraversata dal settore agricolo in Sicilia, chiede quali tipi di interventi possano essere ipotizzabili in merito.

Il senatore MURINEDDU stigmatizza i ritardi e le inefficienze registratesi in relazione anche alla destinazione dei fondi strutturali, di cui vanno certamente accertate le responsabilità, e sottolinea come sia necessario avvalersi di tutte le moderne tecnologie informatiche per elaborare piani economici che tengano conto delle diverse realtà economiche del Paese.

Il PRESIDENTE avverte che, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, l'audizione del dottor Castiglione potrà concludersi in una prossima seduta, presumibilmente nella settimana successiva.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI AL TERMINE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1926, è convocata al termine della seduta della Commissione plenaria, già convocata domani alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

54ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10ª, 0012º)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sul riordino del sistema di incentivazione e sulle strategie di politica industriale del Governo
(R046 003, C10ª, 0003º)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente CAPONI interviene il ministro BERSANI che si sofferma, preliminarmente, sui vincoli e gli obiettivi di un moderno sistema di incentivazione al sistema produttivo ed in particolare sui limiti e le regole posti dalla normativa comunitaria.

Ricorda quindi gli orientamenti del Governo in proposito; in primo luogo si tratta di perseguire con determinazione la politica di stabilizzazione degli indicatori macroeconomici che già sta mostrando i suoi pri-

mi benefici effetti sul sistema finanziario e produttivo. Questo quadro di stabilità e la conseguente impossibilità di intervenire liberamente, come per il passato, su tali indicatori (si pensi al frequente ricorso a forme di svalutazione), rende urgenti ed impone interventi sulle condizioni che determinano lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico. Al riguardo individua come prioritari la riforma del sistema fiscale (rispetto al quale le deleghe, contenute nel recente provvedimento collegato alla legge finanziaria, permettono di intervenire, a suo avviso efficacemente, e di perseguire la finalità di creare convenienze all'investimento e di alleggerire il peso fiscale sul lavoro), nonché della struttura e del funzionamento del sistema del credito; si tratta, in quest'ultimo caso, di un tema molto complesso, cui si riconnettono il problema dei costi, dell'organizzazione e della dimensione delle aziende creditizie e dei loro rapporti con il sistema delle imprese.

Venendo quindi a considerare gli interventi di più stretta competenza del proprio Dicastero, il Ministro osserva che si tratta di individuare forme di incentivazione compatibili con il quadro macro economico ed i vincoli comunitari, da indirizzare verso settori particolari ed aree di crisi. In proposito il ministro Bersani ricorda le iniziative intraprese, ed in primo luogo l'istituzione di un comitato sulla politica industriale, composto da esperti, operante ancora ad un livello informale, con il compito di individuare il catalogo delle azioni possibili di politica industriale e di quelle di cui è urgente l'adozione. Parallelamente operano, sempre presso il Ministero, alcuni «tavoli» cui partecipano imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori di alcuni settori strategici, quali le telecomunicazioni e la chimica, sempre al fine di coadiuvare l'azione del Ministero nella adozione di misure di politica industriale.

Il Ministro accenna quindi alle iniziative legislative in materia ed in primo luogo a quelle concernenti la riorganizzazione del Ministero che, al di là ed oltre l'iniziativa referendaria, si rende a suo avviso necessaria. Al riguardo fornisce informazioni circa uno schema di regolamento, in fase di elaborazione, concernente la riorganizzazione della struttura centrale del Ministero. Si tratta di un provvedimento volto a riunificare, secondo una logica orizzontale, materie oggi disperse ed a riaggregare, secondo un nuovo assetto, le competenze delle direzioni generali e degli altri uffici esistenti, individuando, in particolare, al posto della direzione generale per la produzione industriale, una direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, un'altra per il coordinamento degli incentivi alle imprese ed un'altra ancora per la armonizzazione e tutela del mercato.

Al di là di questi interventi sulla struttura organizzativa, il Governo intende intervenire sulle competenze dell'Amministrazione centrale in materia, che dovranno essere di molto alleggerite e rese più funzionali attraverso ampie deleghe e trasferimenti di funzioni alle Regioni. In proposito ricorda il cosiddetto disegno di legge «Bassanini», attualmente all'esame della Camera dei deputati, nell'ambito del quale è intendimento del Governo inserire anche una specifica delega per la riorganizzazione del sistema degli incentivi, da realizzare, da un lato, attraverso la redazione di testi unici e, dall'altro, attraverso la individuazione, in sostituzione della molteplicità delle discipline vigenti, di un unico metodo, di un unico «sportello» e di pochi e chiari strumenti (facendo perno, ad

esempio, sull'uso efficace della leva fiscale e su un più ampio ricorso a meccanismi automatici). Quest'opera di riforma deve essere completata attraverso una piena valorizzazione degli strumenti esistenti che hanno mostrato di ben funzionare; si pensi, ad esempio, al sistema di incentivazione previsto dalla legge n. 488 del 1992 i cui procedimenti possono essere ulteriormente accelerati.

Il Governo nel decreto-legge n. 669 del 31 dicembre scorso, di completamento della manovra di finanza pubblica, ha inserito una serie di sgravi a favore dei settori dell'edilizia, della produzione di carne, nonché contributi per il settore automobilistico. Altre misure di sostegno sono previste nell'ambito di un disegno di legge di prossima presentazione alle Camere mirato ad incentivare gli investimenti nelle piccole e medie imprese attraverso l'attivazione di risorse disponibili (si riferisce in particolare alla «legge Ossola», alla «legge Sabatini» e all'Artigiancassa), mentre nuovi interventi sono previsti utilizzando gli stanziamenti predisposti nella legge finanziaria in particolare per le aree depresse e per il settore dell'aeronautica. Contemporaneamente il disegno di legge prevede misure di semplificazione dei procedimenti di attivazione delle risorse con particolare riguardo a quelle del Mediocredito centrale. Rientra negli obiettivi del Governo per l'anno 1997 una strategia di particolare attenzione all'andamento del prodotto interno lordo oltre che a quello del disavanzo pubblico. Al riguardo il Ministro rileva come la massa spendibile a disposizione del sistema delle imprese sia complessivamente consistente: si tratterà quindi di operare per migliorarne i sistemi di attivazione anziché attardarsi in discussioni sulla sua entità. Conclude affermando che il Governo è attivamente impegnato per far convergere volontà e forze verso una sia pur limitata ripresa economica già a partire dal 1997 e auspicando un esame quanto più possibile sollecito del disegno di legge che verrà presto presentato al Senato.

Il presidente CAPONI, considerato l'ormai imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, suggerisce che il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'industria possa svolgersi in altra seduta da convocarsi - compatibilmente con la disponibilità del Ministro - già della prossima settimana.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

76ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C11ª, 0033º)

Il senatore CORTELLONI manifesta la propria intenzione di presentare alla Presidenza, anche a nome di altri senatori e ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, del Regolamento, una questione sospensiva relativamente all'esame del disegno di legge n. 51.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione del senatore Cortelloni sulla circostanza che l'esame del disegno di legge in questione non è all'ordine del giorno delle sedute di questa settimana e lo prega pertanto, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine sua preannunciata proposta, di sollevare la questione nel momento in cui la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge n. 51 in relazione al quale, ricorda, è stato fissato alle ore 18 di giovedì 23 gennaio 1997 il termine per la presentazione di emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PELELLA dà lettura della seguente proposta di parere:

«La 11ª Commissione permanente del Senato, esaminato per quanto di competenza il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante dispo-

sizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997;

considerato che

le misure di competenza della 11ª Commissione contenute nel provvedimento medesimo lo rendono equilibrato dal punto di vista degli effetti sociali e pressochè privo di effetti inflazionistici;

valutate:

positivamente, per le finalità che le ispirano, le disposizioni volte al sostegno ed al rilancio di importanti settori produttivi - edilizia, auto e zootecnia - con benefiche ricadute occupazionali;

e del pari positivamente - pur tenendo conto della loro funzione transitoria e conclusiva di una stagione di misure di sostegno alle aziende del Mezzogiorno, per obblighi e vincoli comunitari - le misure in materia di sgravi contributivi a favore delle stesse aziende;

rilevato:

con soddisfazione che il Governo intende adottare criteri e fonte diversa di copertura finanziaria per alcune delle suddette misure, riconoscendo la necessità di garantire adeguate risorse allo svolgimento di progetti in materia di lavori socialmente utili;

che gli stessi rilievi emersi nel corso della discussione sul provvedimento in oggetto nell'ambito della 11ª Commissione - e relativi alla inopportunità di sottrarre risorse dal fondo per l'occupazione di cui alla legge n. 236 del 1993 ed a quello per lavori socialmente utili di cui alla legge n. 608 del 1996, tenuto conto della platea dei soggetti interessati e della loro prevalente localizzazione territoriale - risultano ora superati in ragione delle nuove scelte operate in materia dal Governo;

esprime, sulle parti del provvedimento di sua più stretta pertinenza, parere favorevole a condizione che le manifestate intenzioni del Governo in ordine alla ricerca di fonti alternative di copertura finanziaria delle misure di carattere anticongiunturale e contributive contenute nel decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 si traducano in coerenti atti da parte del Governo stesso».

Per dichiarazione di voto interviene per primo il senatore MANZI, il quale prende atto con soddisfazione della proposta di parere predisposta dal relatore, ma deve constatare con rammarico che il Governo non ha ancora concretizzato l'impegno ieri assunto di reintegrare i fondi originariamente stanziati per i lavori socialmente utili e per questo motivo deve annunciare l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore CORTELLONI annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia allo schema di parere.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il voto negativo del Gruppo di Alleanza nazionale, osserva che il decreto-legge n. 669 non contiene nessuna novità sul punto più delicato ed importante dell'attuale momento politico e sociale, quello dell'occupazione, il cui incremento ben difficil-

mente sarà favorito dalle misure contenute nel decreto-legge che penalizzeranno in ogni caso i costi di trasporto, con la conferma dell'aumento del prelievo tributario sulla benzina verde, e quindi i collegamenti della Sardegna con la Penisola, da sempre gravemente insoddisfacenti.

Il senatore MONTAGNINO annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare sulla proposta di parere del senatore Pelella per la valenza politica della sua formulazione e per la esplicita sollecitazione rivolta al Governo, in tema di ripristino dei finanziamenti dei lavori socialmente utili, perchè si mostri coerente e tempestivo rispetto agli intendimenti annunciati.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di parere illustrata dal relatore.

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga dei termini

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte contrario e in parte favorevole condizionato, con osservazioni e una raccomandazione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SMURAGLIA dà lettura della seguente proposta di parere:

«La 11ª Commissione, lavoro e previdenza sociale del Senato, in relazione al disegno di legge n. 1926, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, per la parte di propria competenza (articolo 7), osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 costituisce l'attuazione di otto direttive comunitarie in materia di sicurezza di cui la più importante (la cosiddetta direttiva-quadro) risale al 1989. Vi era già un notevole ritardo da parte del nostro Paese; ma per una serie di importanti adempimenti il termine della effettiva adozione delle misure era fissato al 27 settembre 1995.

In vista di quella scadenza vennero emanati, dapprima, provvedimenti urgenti di limitata proroga; e successivamente il decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, provvedeva a spostare il termine per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del decreto n. 626 al 1 gennaio 1997 (salvo che per alcuni settori particolarmente esposti a rischio).

Nello stesso decreto n. 626 e nelle successive modifiche era contenuta la previsione di termini per l'emanazione di una serie di decreti integrativi della disciplina generale; ciò valeva anche, in particolare, per alcuni provvedimenti da emanare per rendere concretamente applicabile la normativa a diversi settori della pubblica amministrazione, superando peculiari difficoltà e delicati problemi interpretativi e applicativi.

Tutto questo significa che col termine dell'anno 1996 avrebbero dovuto esserci punti fermi definitivi circa l'applicazione della normativa di

sicurezza, a distanza di sette anni dalla direttiva-quadro e ormai di più di due anni rispetto alla data dell'entrata in vigore del decreto n. 626.

È ben vero che da diverse parti, e particolarmente da settori delle piccole imprese, dell'artigianato e della pubblica amministrazione, erano state prospettate difficoltà per la concreta attuazione della normativa. Ma è altrettanto vero, da un lato, che non poche aziende di varie dimensioni hanno trovato il tempo, il modo e la concreta possibilità di mettersi in regola; e dall'altro che col sistema introdotto col decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, a fronte della constatazione di una contravvenzione alle norme di sicurezza e alla conseguente prescrizione emessa dall'organo di vigilanza, resta ancora un ampio margine per l'adempimento, mentre la sanzione (peraltro prevista solo in via amministrativa e dunque di stretta natura pecuniaria) è di limitata entità; peraltro, i relativi termini e gli stessi effetti economici sono stati già ulteriormente diluiti e alleggeriti per effetto dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, almeno per le contravvenzioni constatate entro il 31 dicembre 1997.

Nell'avvicinarsi della scadenza, si tornava peraltro a parlare di proroga o comunque dilazioni; ma nella seduta del 17 dicembre 1996 davanti alla Commissione lavoro del Senato il rappresentante del Governo dichiarava l'indisponibilità a concedere ulteriori proroghe, riconoscendo soltanto che erano allo studio «possibili interventi di sostegno in questa delicata fase di avvio». Si poteva pensare che, nell'esclusione di ogni possibilità di proroga, si trattasse solo di individuare qualche misura, appunto, di sostegno, per le imprese minori che incontrassero oggettive difficoltà sulla via dell'adempimento: quelle misure, appunto, cui più volte, nei propri pareri, aveva fatto riferimento questa Commissione (sgravi contributivi e fiscali, contributi economici, crediti agevolati, eccetera).

Su diversa strada si muove, invece, il provvedimento in esame e, in particolare, per ciò che concerne questa Commissione, l'articolo 7.

Infatti:

1) il comma 1 prevede una vera e propria proroga, a favore del Governo, nel senso che è portato a 18 mesi il termine per l'emanazione del decreto che definisce le particolari esigenze e le particolari modalità di applicazione della normativa di sicurezza per una serie di amministrazioni pubbliche (Forze armate, Polizia, Protezione civile, strutture della giustizia e penitenziarie, Università, scuole, rappresentanze diplomatiche e consolari, trasporti aerei e marittimi). Questo decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 6 novembre 1996; ma il termine viene spostato, praticamente, di un anno, al 6 novembre 1997;

2) il comma 2, pur non operando direttamente proroghe, diluisce nel tempo la possibilità di rilevare contravvenzioni da parte degli organi di vigilanza, stabilendo un termine minimo iniziale per la possibilità di compiere accertamenti (4 mesi in via generale e 8 mesi per le infrazioni in materia di videoterminali) ed un termine massimo di 12 mesi, reiterabile, così ritoccando, e non di poco, la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 758 del 1994, concedendo un periodo di «salvaguardia» che va - come si è detto - da 4 a 8 mesi e consentendo - in definitiva - che il termine finale certo per tutti gli adempimenti si sposti anche

per i più decisi inadempienti. E ciò, va notato, per tutte le infrazioni relative agli obblighi non ancora vigenti al 31 dicembre 1996 e per tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Inoltre, per le contravvenzioni rilevate fino al 30 giugno 1997, la sanzione amministrativa sarà ulteriormente ridotta della metà. Da notare che il decreto legislativo n. 758 del 1994 aveva già subito modifiche, per i tempi e per la sanzione amministrativa a seguito del decreto legislativo n. 242 del 1996;

3) col terzo comma si prevede un ulteriore differimento al 31 dicembre 1997 del termine per l'adeguamento degli impianti elettrici alla normativa di sicurezza (e in particolare per la rigorosa messa a terra di ogni tipo di impianto). È da ricordare che la legge istitutiva di tale obbligo è del 5 marzo 1990, n. 46, che essa già prevedeva un termine ampio per l'adempimento (3 anni) e che essa ha già subito proroghe di cui l'ultima, appunto, operata con la legge 5 gennaio 1996, n. 25 (articolo 4, comma 2), che differiva il termine al 31 dicembre 1996). Col provvedimento attuale, l'obbligo di adempimento è differito al 31 dicembre 1997, vale a dire a circa 6 anni e mezzo dall'entrata in vigore della legge;

4) Il comma 4 prevede una proroga per l'adeguamento per gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno degli edifici, fino al 31 dicembre 1999.

Se questo è il quadro generale, è difficile accoglierne la *ratio* e non rilevarne l'inopportunità, anche per il suo contenuto disincentivante e diseducativo. Se alla scadenza dei termini per l'entrata a regime di un provvedimento importante sotto il profilo della sicurezza, e dunque della vita e dell'incolumità fisica delle persone che lavorano (e non solo di esse), si finisce per subire la pressione di chi pretende dilazioni, si alimenta una diffusa convinzione che agli obblighi ci si può sottrarre o che comunque gli adempimenti si possono rimandare. Ciò è ingiusto rispetto a chi invece ha rispettato la legge e si è messo in regola subito, è rischioso perchè si deve presumere che durante questi periodi di intervallo nell'applicazione della legge e comunque di esonero da ogni seria sanzione per gli inadempienti, le condizioni di pericolo rimangano inalterate, ed infine lascia tutto nell'incertezza anche sotto un profilo rigorosamente giuridico. Laddove, la normativa di prevenzione, conseguente anche alla attuazione di un complesso di direttive comunitarie, richiederebbe uno sforzo comune e diffuso, da parte di tutti, per ottenerne una rapida entrata in funzione ed un'efficace messa a regime.

Di fronte a queste misure, è difficile condividere quanto è scritto nella relazione al disegno di legge n. 1926, là dove si afferma che con le disposizioni principali dell'articolo 7 si intende rivisitare il modello sanzionatorio in una prospettiva "premiale": in realtà, il premio (differimento di termini, esonero totale o parziale dalle sanzioni amministrative) finisce per riguardare proprio coloro che tardano (e tarderanno) a mettersi in regola.

Analoga riflessione va fatta per le dilazioni che la pubblica amministrazione concede a sè stessa e che, nei limiti previsti, non appaiono accettabili.

L'amministrazione pubblica deve essere pronta ad adempiere, anche per dare l'esempio; non può concedersi, a maggior ragione, proroghe eccessive. Se ci sono difformità, peraltro comprensibili, per alcuni settori

particolarmente complessi, si può solo pensare a un breve differimento del termine, con una chiara ed efficace distinzione, comunque, tra obblighi cui si può e si deve adempiere subito ed obblighi che possono dipendere dai chiarimenti del decreto governativo.

Infine, e questa Commissione l'ha detto numerose volte, se si vuole venire incontro alle aziende che incontrano difficoltà economiche ed organizzative per mettersi in regola, il sistema da praticare non è quello di continuare a differire i termini o alleggerire le sanzioni, ma piuttosto quello di aiutarle concretamente ad adempiere, con vere misure di sostegno. Il riferimento alle piccole imprese e all'artigianato è d'obbligo: più volte si è parlato di incentivi, di crediti agevolati, di misure di semplificazione di alcuni adempimenti. È questa la strada da battere, ovviamente non per le medie e grandi imprese di cui molte sono già in regola e che comunque hanno potuto e possono adempiere senza eccessive difficoltà, ma solo per le aziende di limitate dimensioni. In questo senso, la Commissione rivolge l'invito al Governo ad andare oltre la misura finora adottata con un decreto di parziale alleggerimento della contribuzione INAIL a favore di aziende in regola o con basso indice di eventi infortunistici, individuando ulteriori e più efficaci misure di sostegno.

Intanto, per tornare più specificamente al provvedimento in esame, escludendo ogni altra proroga o agevolazione rispetto al sistema sanzionatorio, potrebbe essere, in definitiva, prorogato solo di ulteriori 6 mesi il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (comma 1 dell'articolo 7) in considerazione delle obiettive difficoltà di adattamento della normativa agli specifici settori considerati; e potrebbe essere differito al 31 dicembre 1997 il termine previsto nel comma 4 dell'articolo 7 per gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas all'interno di edifici, posto che anche su questo piano si prospettano problemi reali soprattutto in relazione ad alcuni tipi di edifici.

In questo modo, si riaffermerebbe il principio che gli obblighi di legge, in materie così delicate e pericolose, vanno rispettati, senza confidare in proroghe o alleggerimenti di sanzioni. D'altronde è chiaro che in pratica - per effetto del decreto-legge e della sua vigenza fino al momento in cui esso non verrà eventualmente modificato in sede di conversione - i soggetti interessati avranno comunque goduto concretamente di una ennesima proroga di fatto, di almeno un paio di mesi, ottenendo una parte del risultato che si erano prefissi.

Resta, invece, un discorso a parte per ciò che attiene ai videoterminali.

È noto che una recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha fornito un'interpretazione dell'originaria direttiva (in Italia attuata col decreto legislativo n. 626) estensiva rispetto alle previsioni del decreto n. 626 e della circolare emanata dal Ministero del lavoro. Ciò ha dato luogo, ovviamente, a qualche problema, posto che viene così a modificarsi la stessa definizione dei lavoratori addetti ai videoterminali, contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e vengono ad ampliarsi alcuni obblighi a carico dei datori di lavoro.

Consentire un termine di salvaguardia di 8 mesi, come si prospetta nel comma 2 dell'articolo 7, non si giustifica. Bisogna tenere fermi gli obblighi già definiti col decreto n. 626 e successive modificazioni e con i

relativi termini; chiarire in via normativa la nuova situazione che si è venuta a creare, in modo rapido e certo; concedere un breve spazio per l'adempimento, esclusivamente in relazione alle nuove misure che scaturiscono dalla citata decisione della Corte di Giustizia Europea e conseguentemente dovranno essere adottate. Esiste già, presso questa Commissione, un disegno di legge (n. 770) che anticipando la prevedibile decisione della Corte di Giustizia, prevede l'adeguamento della disposizione dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994 con la sostituzione della definizione attuale di "lavoratore" di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 626, con la seguente: "il lavoratore che utilizza l'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa".

Quella disposizione potrebbe essere utilmente inserita, in via emendativa, nel provvedimento in esame aggiungendo nel contempo la previsione di un breve termine finalizzato esclusivamente a consentire l'adeguamento alla parte innovativa della nuova disposizione.

Una soluzione del genere sarebbe ragionevole e contempererebbe le varie esigenze, evitando di mantenere una situazione di incertezza e di dar luogo a differenziazioni interpretative, certamente non utili in una materia come quella della prevenzione.

In conclusione, la Commissione esprime un parere contrario sul complesso dell'articolo 7, con l'eccezione del comma 1, ove il parere è favorevole a condizione che le parole "diciotto mesi" vengano sostituite dalle seguenti: "dodici mesi", e del comma 4, dove il parere è favorevole a condizione che il termine previsto sia sostituito col "31 dicembre 1997".

Si raccomanda, peraltro, per quanto riguarda gli obblighi di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994, la immediata traduzione in termini normativi e chiarificatori delle indicazioni della Corte di Giustizia europea, con conseguente previsione di un breve termine per consentire ai soggetti interessati l'adeguamento alla parte innovativa della disciplina, fermi restando gli obblighi di attuazione delle misure già in vigore».

Il senatore BONATESTA, intervenendo per dichiarazioni di voto, osserva che i rilievi critici argomentati dal presidente Smuraglia nella sua relazione introduttiva, dall'indubbio significato politico, sembrano almeno in parte essere venuti meno laddove sembra venga accettato - nella parte finale dello schema di parere testè illustrato, dove si propone di abbassare a dodici mesi la proroga di diciotto mesi disposta dal comma 1 dell'articolo 7 - il principio secondo cui il Governo assolve indulgentemente le inadempienze della pubblica amministrazione, riservandole pertanto un trattamento di favore, del tutto inaccettabile e diseducativo, rispetto alle imprese private. Invece di proporre conseguentemente un parere decisamente ed integralmente contrario, il relatore sembra voler assecondare la tendenza della maggioranza ad esprimere critiche, da una parte, e dall'altra a giustificare nella sostanza i comportamenti del Governo: ricorrendo a questo piccolo *escamotage*, il relatore mette inoltre in difficoltà la sua parte politica che, condividendo l'impostazione

critica originariamente adottata dal Presidente, avrebbe voluto esprimersi a favore di un parere chiaramente ed onestamente contrario.

Il relatore SMURAGLIA precisa, relativamente alla proposta di ridurre a dodici mesi la proroga contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, che se tale proposta venisse accolta si concederebbe in realtà al Governo soltanto due mesi per l'emanazione del decreto finalizzato all'adeguamento della pubblica amministrazione alle norme di sicurezza.

Il senatore MANZI, nel pronunciarsi a favore dello schema di parere proposto dal relatore, chiede chiarimenti sulla parte relativa ai videoterminali, l'unica che potrebbe sollevare perplessità nella sua parte politica.

Il relatore SMURAGLIA precisa che la parte di parere relativa ai videoterminali è stata concepita per tener conto delle difficoltà e differenziazioni interpretative che in sede giudiziaria si produrranno senz'altro in relazione alla recente sentenza della Corte di Giustizia europea, non immediatamente operativa nell'ordinamento dei singoli paesi, se non interverrà un chiarimento governativo per assicurare a tutti gli operatori certezza di diritto. Proprio in relazione agli eventuali obblighi aggiuntivi che dovessero derivare da tale intervento, il parere propone di accordare un breve termine per consentire ai soggetti interessati l'adeguamento alla sola parte innovativa della disciplina.

Il senatore CORTELLONI condivide le osservazioni critiche del senatore Bonatesta, non riuscendo a cogliere i motivi che giustificano un trattamento privilegiato che la normativa viene ad accordare alla pubblica amministrazione; coglie peraltro nell'articolato schema di parere illustrato dal relatore uno spirito critico chiaramente espresso nei confronti delle proroghe disposte dal Governo, che penalizzano oltretutto le imprese che si sono già adeguate alla normativa di sicurezza, così come apprezza la parte dello schema di parere che segnala al Governo le azioni positive che andrebbero adottate a favore delle piccole e medie imprese. Per questi motivi annuncia che la sua parte politica si asterrà.

Il senatore MONTAGNINO annuncia che la sua parte politica voterà a favore dello schema di parere proposto dal relatore, che appare compiuto ed esauriente nella sua ricca argomentazione, anche se osserva che non sembra sia stato recepito il suggerimento da lui formulato nel corso della discussione, relativamente alla opportunità di individuare un sostegno specifico, diverso dunque dalla proroga generalizzata dell'apparato sanzionatorio, per le piccole e medie imprese, che non sono state messe in grado di adeguarsi tempestivamente alla normativa.

Il relatore SMURAGLIA interviene per un chiarimento facendo osservare al senatore Montanino che nella sua proposta di parere si fa un chiaro ed ampio riferimento alla necessità che il Governo provveda nel senso, già più volte segnalato dalla Commissione, di favorire le imprese minori con sgravi contributivi fiscali o altre forme mirate di sostegno.

Il senatore BONATESTA chiede che il penultimo capoverso della proposta di parere venga posto in votazione in tre parti separate, nel senso di mettere per prime ai voti le parole fino ad: «articolo 7», successivamente le parole fino a: «dodici mesi», infine la parte finale.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta del senatore Bonatesta non può essere accolta poichè l'approvazione della prima parte precluderebbe la votazione delle successive.

Il senatore BONATESTA sottolinea con forza che il modo con cui il Presidente ha formulato la proposta di parere impedisce alla sua parte di esprimere compiutamente la propria valutazione politica e fa presente pertanto di non poter partecipare alla votazione.

Messa ai voti, la proposta di parere illustrata dal relatore viene approvata, a maggioranza, dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

(n. 51) Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)
(R139 b 00, C11ª, 0007ª)

Riferisce alla Commissione il relatore CORTELLONI, il quale ricorda in primo luogo che l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conferisce una delega al Governo per realizzare l'armonizzazione del regime pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria operante presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ente istituito nel 1947 e il cui fondo pensioni è gestito secondo un regime previdenziale che prevede una normativa più favorevole rispetto a quella in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, stante le peculiarità occupazionali e retributive che caratterizzano i lavoratori dello spettacolo. In particolare, gli elementi di maggior favore riguardano le condizioni più agevoli per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, l'importo delle pensioni, i ridotti limiti di età per accedere ai trattamenti pensionistici, e il riconoscimento della prestazione dell'invalidità specifica in presenza di perdita totale e permanente della capacità di guadagno. Il relatore fa inoltre presente che le aliquote di finanziamento, per un lungo periodo notevolmente inferiori a quelle del regime generale INPS, sono state allineate dal 1 gennaio 1995 a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria; anche il massimale retributivo giornaliero è stato elevato, dal 1 gennaio 1992, dalla misura di 315 mila lire a quella di un milione.

Il PRESIDENTE fa presente l'esigenza di sospendere i lavori a causa dell'imminente seduta dell'Assemblea. Il senatore Cortelloni, pertanto potrà integrare la propria relazione nella seduta di domani.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00461

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Curto ha sollecitato lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00461 assegnata alla Commissione lavoro.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

56ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MONTELEONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Viserta Costantini e Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C12ª, 0004ª)

Il senatore PAPINI fa presente che dal resoconto sommario della seduta di martedì 14 gennaio non appare chiara la sua posizione nei confronti dell'emendamento 1.4 presentato dal senatore Tomassini in sede di esame del disegno di legge n. 1867, di conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630 in materia di disavanzi delle aziende unità sanitarie locali.

A tale proposito egli precisa di aver espresso voto contrario a tale emendamento perchè la sua approvazione avrebbe determinato un'utilizzazione impropria di risparmi in conto capitale, che sarebbero stati destinati a ripianare un *deficit* della spesa corrente.

IN SEDE REFERENTE

(1178) PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993

(430) MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 430. Congiunzione con il disegno di legge n. 1178. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1178, congiunzione con il disegno di legge n. 430 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1178, sospeso nella seduta del 5 novembre 1996.

Il relatore, senatore LAVAGNINI, illustra brevemente il disegno di legge n. 430 rinviando alle osservazioni già da lui svolte in sede di illustrazione del disegno di legge n. 1178.

Egli fa quindi presente che il Governo aveva preannunciato la presentazione di un proprio provvedimento. Essendo però trascorsi ormai due mesi e in considerazione della necessità di superare la situazione di stallo prodotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1994, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il relatore ritiene opportuno iniziare comunque l'esame dei provvedimenti, anche al fine di poter acquisire, attraverso apposite audizioni, le opinioni dei soggetti istituzionalmente e professionalmente interessati all'attività degli istituti zooprofilattici. Egli propone pertanto la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1178 e 430 e la costituzione di un comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI fa presente che il ritardo nella presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa, determinato dalla complessità della materia, non fa venire meno l'impegno del Governo a presentare una propria iniziativa legislativa, anche perché l'impostazione del disegno di legge n. 1178 non sembra conforme a quelli che sono gli orientamenti dell'Esecutivo in materia di riordino degli istituti zooprofilattici.

Il Governo peraltro non intende certamente ostacolare l'avvio di un'istruttoria da parte della Commissione sanità del Senato.

Condividono la proposta del relatore il senatore Roberto NAPOLI, il senatore DI ORIO e il senatore TOMASSINI, il quale sottolinea la necessità di non disperdere lo straordinario patrimonio di efficienza e professionalità che ha sempre caratterizzato gli istituti zooprofilattici e la cui conservazione è stata nel tempo assicurata dall'autonomia degli istituti stessi, dall'unicità della loro direzione e dalla particolare qualificazione delle risorse umane.

Concorda altresì il senatore DE ANNA il quale sottolinea che in sede di esame dei provvedimenti in titolo potranno essere anche prese in considerazione le problematiche afferenti alla sperimentazione sugli animali.

Il presidente MONTELEONE condivide l'opportunità di avviare l'istruttoria sui disegni di legge in titolo e ritiene auspicabile che il comitato ristretto faccia tesoro anche del lavoro svolto sulla materia nella passata legislatura.

La Commissione approva all'unanimità la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 1178 e 430, nonché la costituzione di un comitato ristretto, coordinato dal senatore Lavagnini, incaricato di elaborare un testo unificato.

Il presidente MONTELEONE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare alla Presidenza i nomi dei senatori delegati a partecipare al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche

(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(744) LAVAGNINI ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche

(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica

(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1648. Congiunzione con i disegni di legge nn. 251, 431, 744. Seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 251, 431 e 744 e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 1648)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 251, 431 e 744 sospeso l'8 ottobre 1996.

La senatrice DANIELE GALDI illustra il disegno di legge n. 1648 che si prefigge di conferire una moderna regolamentazione alle attività ed alla carriera delle professioni infermieristiche, superando in tal modo il grave ritardo che caratterizza l'ordinamento italiano nella necessaria valorizzazione di tali competenze.

A tale proposito basti pensare che negli Stati Uniti d'America fin dagli anni '20 i corsi formativi delle professionalità infermieristiche hanno livello universitario, mentre fin dagli anni '40 è stata riconosciuta una propria autonomia alla ricerca scientifica avente ad oggetto l'attività infermieristica.

Anche rispetto alle altre legislazioni europee quella italiana presenta un grave ritardo che confligge con le numerose raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea ad armonizzare le normative in materia degli Stati membri.

La relatrice Daniele Galdi si sofferma quindi sull'articolato, in particolare sugli articoli 1, 2, 3 e 4 che definiscono le figure professionali di infermiere, ostetrico e assistente sanitario, sull'articolo 5 che istituisce le figure del dirigente infermieristico di primo e secondo livello, sull'articolo 6 che definisce le strutture del Servizio sanitario nazionale e le istituzioni accademiche competenti nella formazione universitaria del personale infermieristico, gli articoli 7, 8 e 9 che disciplinano la formazione degli infermieri, l'articolo 10 che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale e l'articolo 1 che detta norme transitorie sul riconoscimento dei titoli di studio.

La relatrice rileva quindi l'opportunità di procedere congiuntamente alla discussione generale dei disegni di legge nn. 251, 431, 744 e 1648.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale congiunta.

Dopo un intervento della senatrice Carla CASTELLANI che fa presente come anche Alleanza Nazionale abbia presentato un disegno di legge in materia, il senatore TOMASSINI, nel preannunciare la prossima assegnazione di un disegno di legge presentato dal Gruppo di Forza Italia, osserva come il problema della nuova regolamentazione delle profes-

sioni infermieristiche, indubbiamente di notevole rilievo, debba essere affrontato con la necessaria ponderazione in modo da elaborare una normativa che investa globalmente la disciplina di tali attività, identificando in primo luogo con precisione le attribuzioni, realizzando un sistema formativo che bilanci efficacemente la preparazione teorica e il tirocinio pratico, tenendo conto delle peculiarità di attività professionali che hanno spesso carattere particolarmente usurante.

Il senatore DI ORIO ritiene che, fermo restando che anche i disegni di legge di cui è stata preannunciata la presentazione dovranno avere pari dignità nell'esame da parte della Commissione, sia comunque necessario avviare l'istruttoria per l'elaborazione di un testo che venga incontro alle aspettative, da troppo tempo insoddisfatte, di tutti gli operatori della sanità che sono ben consapevoli dell'urgenza di conferire un assetto moderno alle attività di tipo infermieristico.

Il senatore MIGNONE concorda con la necessità di dare rapidamente inizio all'esame dei provvedimenti in titolo, anche perchè recenti cambiamenti del quadro normativo di riferimento - si pensi ad esempio all'abolizione degli esami di idoneità alle funzioni dirigenziali di secondo livello - rendono necessario un ripensamento di talune norme proposte da tali disegni di legge.

Il senatore PAPINI osserva che un elemento comune ai disegni di legge presentati - e che si inquadra del resto in un pernicioso errore che caratterizza gran parte delle norme in materia sanitaria - è la confusione tra la disciplina delle competenze di tipo professionale e quella delle responsabilità che derivano dall'esercitare tali competenze nell'ambito di una organizzazione e in conformità alle regole che disciplinano l'organizzazione stessa.

Egli ritiene quindi che nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo occorrerà correggere tale impostazione, ciò che consentirà indubbiamente di rendere un prezioso servizio alla causa dell'efficienza dei servizi sanitari.

Il senatore MARTELLI osserva che il punto cruciale della riforma delle professioni infermieristiche è quello di ridefinire i profili professionali degli infermieri.

Non ha senso, infatti, identificare percorsi universitari di formazione e livello di dirigenza permanendo all'interno di un sistema fondato su un mansionario ampiamente superato e non corrispondente nè alle attività che gli infermieri attualmente svolgono, nè tanto meno a quelle che auspicabilmente dovrebbero svolgere in un sistema di assistenza sanitaria a livello di quello dei Paesi più avanzati.

Il presidente MONTELEONE fa presente al senatore Martelli la necessità di rinviare il seguito della discussione a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea. Il senatore Martelli potrà comunque integrare il suo intervento nel seguito della discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda, preliminarmente, come il provvedimento in titolo investa materie di rilievo comunitario essenzialmente con riferimento a quanto previsto all'articolo 2, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo sottolinea, in primo luogo, come il comma 1, lettera a) di questa disposizione preveda, tra l'altro, che le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore vengano sottoposte al medesimo trattamento tributario riservato a questi ultimi e siano, quindi, considerate in ogni caso prestazioni di servizi. Con ciò si adegua la normativa nazionale a quanto previsto dalla disciplina comunitaria ed in particolare dalla direttiva CEE 77/388 del 1988.

Con le lettere b) e c) del medesimo comma 1 - prosegue l'oratore - vengono modificati i criteri di territorialità delle prestazioni di telecomunicazione, assumendo il principio che sono assoggettate al tributo tutte le prestazioni, da chiunque rese, e quindi anche da soggetti residenti o domiciliati in paesi extraeuropei. Su questa eccezione ai criteri di territorialità, che rappresenta una deroga a quanto in via generale previsto dalla citata direttiva CEE 77/388, la Commissione ha espresso un avviso favorevole.

Quanto alla lettera d) del medesimo comma 1, si tratta di misure dirette ad adeguare la disciplina della sospensione di imposta alla normativa comunitaria; ricorda, al riguardo, come in materia fosse stata avviata dalla Commissione una procedura di infrazione.

Sempre al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, alla lettera e), si prevede l'applicazione generalizzata dell'aliquota IVA del 10 per cento per la cessione di prodotti farmaceutici, esclusi i soli prodotti omeopatici, soggetti all'aliquota ordinaria. Questa misura - precisa il relatore - è finalizzata a rendere conforme, in materia, la normativa nazionale a quella comunitaria, anche alla luce della procedura di infrazione avviata dalla Commissione (95/2171) volta a contestare l'applicazione della più bassa aliquota del 4 per cento ai medicinali per uso umano e veterinario.

Considerando, infine, il comma 3 dell'articolo 2, esso prevede l'assoggettamento, fino alla fine del 1997, all'aliquota IVA del 10, anziché del 16 per cento, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle importazioni di animali vivi della specie bovina e suina e delle relative carni e parti commestibili; il che realizza un allineamento alle aliquote mediamente applicate nell'ambito della Comunità europea per il settore considerato.

L'oratore ricorda, in conclusione, quanto disposto dagli articoli 16 (che proroga la gestione del sistema informatico della Ragioneria Generale dello Stato) e 26 (che prevede interventi in favore degli sfollati dell'ex-Jugoslavia), che presentano alcuni aspetti di rilievo comunitario e propone, quindi, alla Giunta l'emissione di un parere favorevole sul provvedimento all'esame.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice SQUARCIALUPI (la quale auspica che la riduzione dell'aliquota IVA sulle carni bovine e suine si ripercuota favorevolmente sul prezzo delle stesse), il Presidente BEDIN (che chiede perchè non siano ricompresi nell'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'IVA, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, anche i residuati della produzione del legno) e, in replica, il senatore RIPAMONTI, la Giunta dà mandato al relatore di predisporre un parere favorevole.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio recante sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CEE della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici (n. 54)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 12ª Commissione)
(R144 003, C12ª, 0002º)

Riferisce alla Giunta la senatrice DANIELE GALDI che, ricordati i gravi ritardi nell'attuazione della normativa comunitaria in materia, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto in titolo, che riproduce sostanzialmente quanto disposto dalle direttive 93/35/CEE e 95/17/CEE, soffermandosi in particolare sulla disciplina dell'etichettatura e di quella relativa alla riservatezza commerciale.

Con specifico riferimento a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 14 dello schema in esame, secondo il quale non possono essere immessi sul mercato cosmetici con etichettatura non conforme alle nuove disposizioni decorsi sei mesi dall'entrata in vigore di questa disciplina, rileva come si tratti di termini congrui con riguardo alle esigenze dei produttori e degli importatori, ma insufficienti per gli operatori commerciali, non in grado di smaltire in tempo utile le scorte di prodotti con etichettatura non conforme alla nuova disciplina.

In secondo luogo, rileva, per consentire una più libera circolazione dei prodotti cosmetici, l'opportunità di prevedere un'ulteriore semplificazione delle modalità di denominazione degli ingredienti di tali prodotti, integrando opportunamente quanto disposto al comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento in esame.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il presidente BEDIN ed i senatori BESOSTRI e MANZI, che pongono alcune questioni sulle garanzie previste a tutela dei consumatori, ai quali replica la senatrice DANIELE GALDI, che ricorda come tutto l'impianto della normativa in esame ed in particolare le disposizioni sull'etichettatura siano proprio dirette a fornire un'adeguata tutela di queste esigenze, la Giunta dà mandato al relatore di formulare delle osservazioni e delle proposte integrative nei termini emersi.

MATERIE DI COMPETENZA

Programma di lavoro della Commissione europea per il 1997

(Esame)

(R050 001, C23^a, 0001^o)

Dopo un breve intervento del presidente BEDIN, che segnala l'importanza del documento in titolo - esaminato, peraltro, per la prima volta dalla Giunta -interviene la relatrice SQUARCIALUPI che si sofferma preliminarmente sulle modalità ed i tempi della formazione delle decisioni comunitarie, ricordando in particolare la complessità della fase istruttoria che le precede ed il ruolo dei molti comitati consultivi. Al riguardo rileva l'opportunità che il Governo proceda ad un'approfondita verifica sul numero, la composizione e le funzioni degli stessi.

Passa quindi ad esporre brevemente il contenuto del mentovato documento ove la Commissione europea ha individuato le priorità politiche per il 1997, anno nel quale vengono a cadere importanti scadenze quali la conclusione della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht e la conclusione dei preparativi per la decisione sulla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Il primo obiettivo che la Commissione si pone è quello di dare maggiore trasparenza e visibilità alla propria azione; si tratta di coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo di costruzione dell'Europa e promuovere il modello europeo di società. Al riguardo la priorità fondamentale è costituita dall'occupazione e, più in generale,

dalla costruzione di una Europa solidale, fedele al modello di società che la caratterizza.

Poichè una puntuale attenzione, nel programma della Commissione, è riservata alla riforma dei sistemi di organizzazione dell'occupazione, la relatrice è del parere che su questo tema debba svilupparsi un approfondito esame e a tal fine auspica contributi qualificati da parte dei senatori interessati.

Il testo della Commissione evidenzia poi la necessità di portare a compimento il mercato interno proseguendo nell'azione di abbattimento delle barriere tra gli Stati: in tal senso nel 1997 il Parlamento europeo ed il Consiglio saranno chiamati a varare definitivamente la normativa sullo statuto della società europea, sull'uso delle biotecnologie e sul mercato interno del gas. Sempre centrale è poi l'azione in favore della concorrenza che resta un elemento qualificante dell'attività della Commissione, nel rispetto di precise regole ed a vantaggio dei consumatori.

Altri obiettivi di rilievo che la Commissione si propone di perseguire nel 1997 sono quelli della semplificazione della legislazione, dell'armonizzazione delle politiche fiscali, della ricerca e dello sviluppo tecnologico per garantire una maggiore competitività all'apparato produttivo dei Paesi dell'Unione.

Infine un ampio spazio è dedicato, dal documento in esame, al ruolo internazionale dell'Europa; al riguardo, peraltro, la relatrice Squarcialupi ritiene che alla giusta attenzione riservata all'esigenza di una politica estera comune ed efficace debba accompagnarsi un'adeguata considerazione del problema dei rapporti tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa Occidentale in vista della realizzazione di un sistema di difesa comune da integrare con l'azione di politica estera.

Su proposta del presidente BEDIN si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame della materia.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN avverte che la seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0005º)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: AUDIZIONE DEL DOTTOR ROSARIO PRIORE
(A010 000, B55ª, 0001º)

(Viene introdotto il dottor Rosario Priore).

La Commissione procede all'audizione del dottor Rosario Priore nell'ambito dell'inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica.

Il dottor Priore, dopo un intervento introduttivo, risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dalla senatrice BONFIETTI e dal deputato FRAGALÀ.

Nel corso dell'audizione si svolgono alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE, considerato l'elevato numero degli iscritti a parlare e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione del dottor Priore ad una seduta che avrà luogo mercoledì 5 febbraio prossimo.

La seduta termina alle ore 22,35.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

21ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª e 6ª Commissione:

(1925) *Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997:* parere favorevole con osservazioni;

alla 1ª Commissione:

(1780) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996:* rinvio dell'emissione del parere;

(1388) *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 3ª Commissione:

(1468) *Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993,* rinvio dell'emissione del parere;

(1336) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995,* approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1338) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1555) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere, effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1575) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 7ª Commissione:

(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»: rinvio dell'emissione del parere;

(1218) D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia: rinvio dell'emissione del parere;

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico: parere favorevole con osservazioni;

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico: parere favorevole con osservazioni;

alla 8ª Commissione:

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni: rinvio dell'emissione del parere;

(339) PASSIGLI: Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo: rinvio dell'emissione del parere;

(1130) DE CORATO ed altri: Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni: rinvio dell'emissione del parere;

alla 9ª Commissione:

(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(83) CARPI e DE LUCA Michele: Norme sul sistema di certificazione: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11ª Commissione:

(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale: rinvio dell'emissione del parere;

(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(251) DI ORIO ed altri: Riforma delle professioni infermieristiche: rinvio dell'emissione del parere;

(431) CARCARINO ed altri: Riforma delle professioni sanitarie non mediche: rinvio dell'emissione del parere;

(744) LAVAGNINI: Riforma delle professioni infermieristiche: rinvio dell'emissione del parere;

(1648) DI ORIO ed altri: Istituzione della dirigenza infermieristica: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

40^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 12,05.***(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini**(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che il decreto-legge è finalizzato alla proroga di termini relativi a materie eterogenee. Nella relazione tecnica vengono presi in considerazione gli articoli 5 e 11 il cui contenuto provoca effetti finanziari: l'articolo 5, in particolare, prorogando il termine di attività del Gruppo di supporto tecnico, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, al 30 giugno 1997, comporta una spesa valutata in lire 250 milioni; l'articolo 11, invece, stabilendo la proroga della partecipazione dell'Italia alle operazioni della Nato in Bosnia, determina oneri finanziari aggiuntivi per il 1997 pari ad oltre 193 miliardi. La copertura finanziaria delle due disposizioni è assicurata, per la prima dal fondo speciale di parte corrente del Ministero delle risorse agricole e per la seconda dal fondo per le spese impreviste, secondo quanto prescrive l'articolo 1, comma 63, del collegato alla finanziaria per il 1996.

Per quanto di competenza, segnala che nella relazione tecnica è precisato, quanto all'articolo 11, che nella quantificazione degli oneri non sono compresi quelli per il trasferimento del contingente e per l'approvvigionamento, il condizionamento e l'ammortamento dei mezzi impiegati. Sembra utile, al riguardo, ottenere dal Tesoro chiarimenti sulla copertura finanziaria di tali oneri e una precisazione sul punto 3) della relazione tecnica che si riferisce alle spese di trasferimento.

Occorre segnalare, inoltre, che l'articolo 9 prevede la ulteriore proroga della utilizzazione delle somme per i giochi del Mediterraneo, inizialmente stanziati per il 1995 e rinviate al 1996 dal decreto-legge n. 548 del 1996.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che l'onere derivante dall'articolo 11, complessivamente stimato in circa 16 miliardi di lire al mese, si riferisce al costo mensile di mantenimento dell'attuale contingente militare già presente in Bosnia. Tale cifra, come specificato nella relazione tecnica, non comprende le spese di trasferimento del personale e dei mezzi, in quanto i medesimi si trovano già stazionati in loco e non si rende quindi necessario l'invio di un nuovo contingente, bensì la mera conferma di quello già in attività. La cifra di 1.200 milioni di lire, riferita nella relazione tecnica alle spese di trasferimento, riguarda pertanto esclusivamente il costo dell'avvicendamento periodico del personale e dei mezzi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1969) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione di un decreto-legge in materia di finanza locale. Per quanto di competenza, occorre segnalare che l'articolo 1-*bis* riproduce una norma già contenuta nel decreto-legge n. 492 del 1996, che attribuisce agli enti locali un contributo per le spese da questi sostenute in relazione alle aspettative sindacali del rispettivo personale. Su tale disposizione la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella seduta del 15 ottobre 1996, in considerazione della modalità di copertura utilizzata, che fa riferimento alla quota annuale dell'ICIAP versata allo Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che la modalità di finanziamento del fondo di solidarietà per le aspettative sindacali prevista dal citato articolo 1-*bis* non sembra configurare un contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. In proposito, sottolinea che il suddetto articolo è finalizzato esclusivamente ad individuare una priorità nella destinazione delle risorse relative alla quota ICIAP che affluiscono al bilancio statale per essere comunque riassegnate agli enti locali.

Il senatore GUBERT esprime forti perplessità sulla modalità di copertura utilizzata nell'articolo 1-*bis*.

Il senatore MORANDO ritiene che sull'articolo 1-*bis* debba esprimersi parere contrario, ma senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione. Ciò in considerazione dell'imminente decorso del termine costituzionale per la conversione in legge del provvedimento.

Con il voto contrario del senatore GUBERT, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, ad eccezione che sull'articolo 1-*bis*, per il quale il parere è contrario.

(1649) FOLLIERI ed altri: Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che prevede l'istituzione di un giudice unico di primo grado nonché la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Allo scopo, il disegno di legge attribuisce una delega al Governo. Su due analoghi disegni di legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 26 novembre 1996, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in essi fosse inserito un ulteriore criterio direttivo della delega, volto ad escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Propone quindi di estendere tale parere al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1336) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e il Kirghizistan. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1337) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e la Moldavia. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1338) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e il Kazakistan. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1339) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e la Bielorussia. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1555) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1556) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e l'Estonia. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1558) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di ratifica di un accordo tra la Comunità europea e la Lettonia. Per quanto di competenza, rileva che la copertura si riferisce all'esercizio finanziario 1996, ma ciò è consentito dall'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, trattandosi di spese inerenti all'adempimento di obblighi internazionali. La Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

Emendamenti al testo unificato dei disegni di legge nn. 931, 255, 980, 1022, 1037, 1066, 1174 e 1607 «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore IULIANO, ricordando che sul testo unificato dei disegni di legge in titolo la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 3 dicembre 1996. Sono stati trasmessi ora alcuni emendamenti, tra i quali i seguenti 2.0.1, 6.7, 8.2, 8.14, 8.16, 9.8, 9.9, 9.10, 9.0.2, 9.0.3 e 10.0.3 sembrano comportare maggiori oneri non quantificati nè coperti. Occorrerebbe acquisire altresì il parere del Tesoro sulle implicazioni finanziarie degli emendamenti 8.6 e 10.0.1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore, i quali comportano maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Il senatore GUBERT fa presente che l'emendamento 8.2, concernente i ricercatori universitari, non dovrebbe comportare oneri a carico del bilancio statale.

Il senatore MORANDO ritiene che dal comma 6 dell'emendamento 8.2 derivino conseguenze finanziarie negative.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 2.0.1, 6.7, all'8.2 (limitatamente al comma 6), 8.14, 8.16, sul 9.8, 9.9, 9.10, 9.0.2, 9.0.3, 10.0.3, sull'8.6 e sul 10.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1905) Deputati MANZINI ed altri: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare in materia di commercio. Per quanto di competenza, segnala che il comma 3 dell'articolo 1 eleva la misura massima del contributo attualmente previsto per la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo. All'aumento di tale contributo, che è a carico del bilancio statale, non fa riscontro alcuna copertura finanziaria. Occorrerebbe inoltre un chiarimento da parte del Tesoro sulla portata del comma 2 dell'articolo 2, una disposizione di carattere previdenziale relativa al personale dipendente dalle Camere di commercio di più recente istituzione. In particolare occorrerebbe verificare se da tale norma possano derivare o meno nuovi oneri per le gestioni previdenziali interessate.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che l'aumento del contributo concedibile ai consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo grava sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975, che presenta sufficienti disponibilità, in quanto l'apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'industria (8042) è stato rifinanziato, per tale specifica finalità, dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997 (tabella D) con uno stanziamento complessivo di lire 45 miliardi, mentre il rifinanziamento per gli anni 1998 e 1999, per ulteriori 60 miliardi, è assicurato dal disegno di legge governativo recante interventi urgenti per l'economia, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 10 gennaio scorso e di imminente presentazione in Parlamento.

Relativamente poi all'articolo 2, comma 2, il rappresentante del Governo fa presente che la norma mira a sanare la delicata situazione in

cui si trovano le Camere di commercio di nuova istituzione, rendendo possibile l'erogazione del trattamento previdenziale ai loro dipendenti, senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per l'INPDAP, in quanto, fin dalla loro istituzione, le nuove Camere di commercio hanno accantonato le risorse necessarie per assicurare il suddetto trattamento previdenziale.

Il relatore MORANDO prende atto dei chiarimenti forniti in relazione all'articolo 2, mentre ritiene che sussistono dubbi sulla copertura finanziaria del comma 3 dell'articolo 1, su cui propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(46, 78, 223 e 1249-A) BERTONI ed altri; D'ALESSANDRO PRISCO ed altri; SALVATO ed altri; PERUZZOTTI ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Parere all'Assemblea: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del testo proposto dalla 4^a Commissione dei disegni di legge in materia di obiezione di coscienza.

La Sottocommissione ha esaminato i disegni di legge in titolo nella seduta del 6 novembre 1996, esprimendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla clausola di copertura finanziaria. La contrarietà era motivata essenzialmente dal fatto che questa utilizzava accantonamenti di fondo globale non più sussistenti a seguito dell'azzeramento disposto dal decreto-legge n.323 del 1996. Il Tesoro aveva inoltre rilevato che i costi derivanti dalla nuova normativa sarebbero di molto superiori a quelli quantificati nell'articolo 19. Oltre al problema della quantificazione, su cui è opportuno acquisire il parere del Tesoro, si tratta di riformulare la clausola di copertura con riferimento al triennio 1997-1999, utilizzando l'accantonamento della Presidenza del consiglio iscritto nel fondo speciale di parte corrente, in aggiunta alle risorse derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n.772 del 1972 (capitolo 1403 dello stato di previsione della Difesa).

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non disporre, al momento, di una valutazione esatta degli oneri derivanti dal disegno di legge, per cui chiede un breve rinvio dell'esame dello stesso.

Il senatore MARINO sottolinea che i problemi di copertura finanziaria del provvedimento possono essere risolti trasferendo la clausola di copertura sul triennio 1997-1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

41ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 19,25.

(46, 78, 223 e 1249-A) BERTONI ed altri; D'ALESSANDRO PRISCO ed altri; SALVATO ed altri; PERUZZOTTI ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Parere all'Assemblea sul testo unificato, approvato dalla Commissione di merito, ed emendamento: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FERRANTE fa presente che è pervenuto l'emendamento 19.500, che riformula la clausola di copertura finanziaria, superando i problemi evidenziati nel parere precedentemente espresso sul testo. Osserva peraltro che occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro sulla nuova quantificazione dell'onere recata dall'emendamento, pari a lire 120 miliardi annui.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla quantificazione dell'onere.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo proposto dalla Commissione, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 19.500.

La seduta termina alle ore 19,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1997

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996: parere favorevole con osservazioni;

(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 GENNAIO 1997

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 14,30

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodorico De Angelis. (Doc. IV-bis, n. 6).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché del senatore Agazio Loiero e dei signori Riccardo Malpica e Gerardo Di Pasquale. (Doc. IV-bis, n. 9).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (Doc. IV-bis, n. 4) *a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.*
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei trasporti e della marina mercantile *pro tempore*, nonché del signor Nicola Putignano. (Doc. IV-bis, n. 11).

Verifica dei poteri

- I. Verifica delle elezioni della Regione Basilicata.
- II. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Comunicazioni del Presidente sugli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

**(5^a - Bilancio)
(6^a - Finanze e Tesoro)**

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1925).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1930).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini (1926).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996 (1780).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finan-

ziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996 (1969) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio (1905) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1649).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (1504) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (484).

III. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di primo grado (1938).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di revisori contabili (1094).
- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione (1246).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496 concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 (1468).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e

lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995» (1575) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

DIFESA (4^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Programma pluriennale SME 115 di ammodernamento e rinnovamento dell'Esercito relativo alla trasformazione di n. 15 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata contro carro» a quella da combattimento (n. 49).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Programma pluriennale SMA 6/96 di ammodernamento e rinnovamento dell'Aeronautica militare relativo all'acquisizione di n. 18 velivoli C-130J del relativo supporto logistico iniziale e di un centro per l'addestramento (n. 50).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BERTONI e LORETO. - Norme per il riordino della sanità militare (40).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- DOLAZZA. - Riordino della sanità militare (1591).
 - MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- MANZI ed altri- Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456).
 - SALVI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1616).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
- PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
- BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).
- MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
- MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).
- CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari (1174).
- MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

III. Esame del disegno di legge:

- JACCHIA ed altri. - Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia (1970).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).

- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. - Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. - Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 53).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari (1863).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:

- MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei

diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (Doc. XXII, n. 17).

- MULAS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 18).
- MANFROI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 29).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAFARANO ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. - Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FILOGRANA ed altri. - Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (449).
- Norme in materia di promozione dell'occupazione (1918).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 51).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (n. 52).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 13

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 23 gennaio 1997, ore 13

Esame del Regolamento interno.
